SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 128° — Numero 100**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 2 maggio 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 29 aprile 1987, n. **166**.

Disposizioni urgenti in materia sanitaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia sanitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 aprile 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1987 è soppressa la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio disposta dall'articolo 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

2. È, altresì, abrogato il comma 3 dell'articolo 28 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per la parte in cui fissa la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti sulle prestazioni specialistiche di cui al decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 98, nella misura del 25 per cento delle tariffe stabilite per convenzioni stipulate a sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Ai fini della prevenzione e della cura di forme morbose di particolare rilevanza sociale o di peculiare interesse per la tutela della salute pubblica, il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, stabilisce, con proprio decreto, da emanarsi in sede di prima attuazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, norme per la individuazione dei soggetti esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sulle prestazioni previste dalla vigente legislazione.

Art. 2.

1. L'impiego dei ricettari per la prescrizione o la proposta di prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale è riservato ai medici dipendenti dal servizio medesimo o con lo stesso convenzionati nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali.

2. La prescrizione o la proposta di prestazioni erogabili dalle strutture a gestione diretta o convenzionate ed il certificato e l'attestazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni, sono effettuati sui modulari standardizzati ed a lettura automatica definiti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con il medesimo decreto sono fissare le modalità di intervento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nell'approvvigionamento del ricettario standardizzato del Servizio sanitario nazionale da parte delle regioni.

3. La prescrizione di specialità medicinali e di prodotti galenici erogati dal Servizio sanitario nazionale è limitata al numero massimo di due pezzi per ricetta, fatta eccezione per le specialità medicinali a base di antibiotici in confezione monodose, per le quali la prescrizione è limitata ad un numero massimo di sei pezzi per ricetta. La ricetta non può contenere contestualmente la prescrizione di una specialità medicinale o di un galenico e di prodotti relativi alle forme di assistenza integrativa regolate da disposizioni nazionali e regionali.

4. Le quote di partecipazione dell'assistito alla spesa per le prestazioni farmaceutiche previste dalle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni, sono così determinate:

a) una quota fissa di L. 1.000 per ricetta;

b) una quota fissa di L. 1.500 per ciascun farmaco con prezzo superiore a L. 5.000 e fino a L. 25.000;

c) una quota fissa di L. 3.000 per ciascun farmaco con prezzo superiore a L. 25.000;

d) una quota complessiva di L. 1.500 per gli antibiotici in confezione monodose qualora l'importo globale della ricetta non superi le L. 25.000 e di L. 3.000 qualora detto importo superi la predetta cifra.

5. A decorrere dal 1° luglio 1987 le confezioni delle specialità medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale e dei galenici sono dotate di bollini o fustellati aventi il requisito dell'autoadesività. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono dettate disposizioni in ordine alle caratteristiche tecniche dei fustellati cartografici autoadesivi e alle modalità di adozione dei predetti bollini o fustellati.

6. L'autorizzazione all'acquisto diretto dalle imprese produttrici di preparazioni farmaceutiche in dose e forma di medicamento e dei galenici preconfezionati in confezione ospedaliera è estesa agli enti ed alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con finalità assistenziali di ricovero e di riabilitazione, riconosciuti dalla regione, limitatamente all'impiego di detti medicamenti all'interno delle predette istituzioni.

7. È fatto divieto alle unità sanitarie locali di stipulare contratti di comodato con ditte fornitrici di prodotti farmaceutici, di materiale per analisi di laboratorio o di apparecchiature o parte di esse per indagini sanitarie o per uso chirurgico, fatto salvo l'impiego per finalità di ricerca o di sperimentazione clinica. Gli anzidetti contratti, ove stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono risolti entro sei mesi dall'anzidetta data.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo e dall'articolo 1, stimato in lire 385 miliardi per il 1987, in lire 400 miliardi per il 1988 e in lire 412 miliardi per il 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Revisione tickets in materia sanitaria».

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Le specialità medicinali, al momento dell'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata con decreto del Ministro della sanità, trascorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente del decreto, sono collocate nelle seguenti classi:

a) farmaci prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale;

b) farmaci che, per la loro particolare natura e per le modalità d'uso, sono utilizzabili esclusivamente o nell'ambito ospedaliero o direttamente in sede ambulatoriale, da parte dello specialista;

c) farmaci di automedicazione;

d) altri farmaci non prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale.

2. Il prontuario terapeutico è costituito dai farmaci di cui alla lettera *a)* del comma 1; al prontuario è allegato l'elenco dei farmaci di cui alla lettera *b)*. Il prontuario deve conformarsi ai principi stabiliti dall'articolo 30, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il decreto del Ministero della sanità di cui al comma 1, che concerne l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali, deve contenere, fra l'altro, per ogni specialità l'indicazione della classe di appartenenza nonché del prezzo di vendita, il quale, salvo per l'ipotesi di cui alla lettera *c)* del comma 1, nonché per gli altri prodotti non assoggettati dal CIPE al regime del prezzo amministratato, deve essere determinato dal Comitato interministeriale prezzi entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del Ministro della sanità.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è costituita presso il Ministero della sanità la commissione consultiva unica del farmaco composta da:

a) il Ministro della sanità che la presiede;

b) cinque membri del Ministero della sanità;

c) cinque membri dell'Istituto superiore di sanità;

d) due membri designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

e) venti esperti in chimica e tecnica farmaceutica, in farmacologia, in clinica medica, in discipline specialistiche biologiche, in discipline specialistiche cliniche, in scienze statistiche ed economiche, otto dei quali designati dal Consiglio sanitario nazionale sulla base delle indicazioni provenienti dalle regioni.

5. La commissione di cui al comma 4, è nominata con decreto del Ministro della sanità ed è rinnovata ogni tre anni; gli incarichi degli esperti non sono immediatamente rinnovabili.

6. I compiti della commissione sono:

a) valutare la rispondenza delle specialità medicinali ai requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e dalle direttive in materia emanate dalla CEE;

b) collocare le specialità medicinali in una delle classi di cui al comma 1, al momento della loro autorizzazione alla immissione in commercio, ovvero procedere alle modifiche di classe di appartenenza quando nuove acquisizioni scientifiche lo rendano necessario;

c) effettuare la revisione di ogni specialità medicinale dopo cinque anni dalla registrazione ed annualmente quella dei farmaci di uso ospedaliero ai fini dell'eventuale estensione alla pratica medica extra-ospedaliera.

7. Il Ministro della sanità, sulla base di un programma di lavoro propostogli dalla commissione di cui al comma 4, in relazione ai principi di cui all'articolo 30, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e tenuto conto del disposto dell'articolo 32, terzo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, provvede entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla revisione del prontuario terapeutico. Fino all'attuazione di detta revisione ha efficacia il prontuario terapeutico vigente.

8. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a norma del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il CIP fissa il prezzo dei farmaci galenici inclusi nel prontuario.

9. La commissione di cui al comma 4, sulla base di un proprio programma di lavoro e tenuto conto delle indicazioni del piano di settore, di cui all'articolo 32, terzo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, con particolare riferimento alle proiezioni temporali programmatiche ivi previste, procede alla valutazione di tutte le specialità medicinali già registrate ai fini di proporre la loro collocazione nelle classi di cui al comma 1 entro il termine del 31 dicembre 1988, nonché ai fini della revisione delle autorizzazioni, in ottemperanza alla direttiva n. 75/319/CEE del 20 maggio 1975, entro il termine del 30 giugno 1990. Con decreto del Ministro della sanità sono adottati gli atti conseguenti.

10. La mancata immissione in commercio dei farmaci entro i diciotto mesi successivi alla emanazione del provvedimento di autorizzazione comporta la decadenza dell'autorizzazione medesima. Per i farmaci già autorizzati, il termine di diciotto mesi decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

1 In deroga a quanto disposto dal terzo comma, punto 7), dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'accordo collettivo nazionale e la relativa convenzione concernente la medicina generale di cui alla disposizione dell'articolo 48, primo comma, possono prevedere, in via sperimentale, nelle unità sanitarie locali di tre province, una ubicata nel centro Italia, una nel Nord ed una nel Sud, che il pagamento ai medici convenzionati sia effettuato con modalità diverse da quella vigente.

2. Al fine di unificare e razionalizzare i sistemi di rilevazione e di controllo sulle prescrizioni farmaceutiche, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 luglio 1987, disciplinano con propria legge le modalità per la gestione unitaria a livello regionale o provinciale dei rapporti economici con le farmacie per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fermi restando l'esercizio della funzione di controllo da parte delle unità sanitarie locali sulle spese farmaceutiche, e l'assunzione delle stesse nei bilanci delle unità sanitarie locali medesime.

Art. 5.

1. A modifica dell'articolo 17, primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, limitatamente all'esercizio 1987, la quota riservata alle attività a destinazione vincolata e ai piani straordinari, di cui alla lettera *a)*, è rideterminata in complessive lire 500 miliardi.

2. È autorizzata la spesa di lire 19.200 milioni per il quinquennio 1987-1991, da ripartire in ragione di lire 3.200 milioni per l'anno 1987 e lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1991, per l'attuazione, nell'ambito delle ricerche sperimentali e cliniche sulle neoplasie, di un programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori.

3. Il coordinamento del programma è affidato al Ministro della sanità che si avvale, per la gestione dei fondi di cui al comma 2, delle modalità previste dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519; il Ministro della sanità tiene conto delle iniziative esistenti in materia e si avvale dell'Istituto superiore di sanità e della collaborazione dell'istituto «Regina Elena» per lo studio e la cura dei tumori, dell'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano, di altri istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, degli istituti universitari e di ricerca italiani, del National Cancer Institute, dei National Institutes of Health di Bethesda negli Stati Uniti d'America, nonché del Consiglio nazionale delle ricerche.

4. A carico dei fondi di cui al comma 2 grava ogni spesa occorrente per l'attuazione del programma ivi comprese quelle relative all'acquisto di apparecchiature e materiali di consumo, alla collaborazione di personale estraneo agli istituti addetti alle ricerche, all'effettuazione di missioni in Italia e all'estero anche del personale di ruolo di detti istituti.

5. All'onere derivante dall'attuazione del programma, pari a lire 3.200 milioni per l'anno 1987 ed a lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. I fondi destinati all'Istituto superiore di sanità per la lotta alla sindrome da immuno-deficienza acquisita e per altre iniziative di studio e di ricerca disposte dal Ministro della sanità, con riferimento a problemi socio-sanitari di interesse generale e di particolare rilevanza, sono gestiti dall'Istituto medesimo con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519. I relativi programmi di attività sono predisposti da apposite commissioni di tecnici e di esperti, nominati con decreto del Ministro della sanità. Parimenti con decreto del Ministro della sanità sono approvati gli anzidetti programmi.

7. Le unità sanitarie locali assicurano l'esecuzione del test sierologico per la diagnosi dell'infezione HTLV/III-LAV su ogni unità di sangue raccolta, destinando alla trasfuzione diretta o alla produzione di emoderivati e di plasmaderivati le unità risultate sierologicamente negative. Le stesse disposizioni si applicano per l'uso di unità di sangue e suoi derivati, anche di origine placentare, importate dall'estero.

8. La riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non si applica alla retribuzione corrisposta, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1967, n. 584, a chiunque ceda il proprio sangue per trasfusioni dirette e indirette o per l'elaborazione dei derivati del sangue ad uso terapeutico.

9. A modifica dell'articolo 25, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, limitatamente all'esercizio 1987, tutte le somme, a qualsiasi titolo introitate dalle unità sanitarie locali o alle stesse trasferite ai sensi della lettera *b)* del primo comma dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono essere utilizzate per il 50 per cento per spese di investimento e per il 50 per cento per spese di parte corrente.

Art. 6.

1 Al personale in servizio presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, e presso gli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna, di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, come modificate dal decreto ministeriale in data 23 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 1986, sono estese le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 13 luglio 1984, n. 302.

2. Al personale in servizio presso gli uffici indicati nel comma 1, posti in località isolate oppure presso uffici compresi in piccoli centri abitati nei quali non vi sia disponibilità di alloggi di tipo economico o popolare,

secondo la individuazione effettuata dal Ministero delle finanze, ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 852, è esteso il trattamento previsto dallo stesso articolo 4.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in lire 1.300 milioni annui da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della sanità, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Norme per il personale tecnico-amministrativo delle Università».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. Il limite di età per l'accesso ai concorsi banditi dal Servizio sanitario nazionale è elevato, per il personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo sanitario, a 38 anni per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

1. L'accesso ai rapporti convenzionali di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non e consentito al personale con rapporto di lavoro dipendente, publico o privato. Il divieto si applica anche ai titolari di rapporti convenzionali che comportino un impegno settimanale per un numero di ore pari o superiore all'orario vigente, per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 32, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e degli accordi nazionali ivi previsti.

2. L'accesso alle convenzioni, eccezione fatta per quelle di medicina generale e pediatrica di libera scelta, e peraltro consentito ai medici tenuti, in base ad un rapporto di lavoro dipendente presso strutture private, all'osservanza di un orario di lavoro inferiore a quello previsto per il personale medico dipendente dal Servizio sanitario nazionale con rapporto di lavoro a tempo definito.

3. Non è consentita la contemporanea titolarità dei rapporti convenzionali nell'ambito delle seguenti attività: medico generico di libera scelta, medico specialista pediatra di libera scelta, medico specialista o biologo titolare di incarico ambulatoriale a rapporto orario, medico specialista o biologo convenzionato nel proprio gabinetto privato.

4. In nessuno dei casi contemplati nei precedenti commi puo, complessivamente, essere superato il numero di ore previsto dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e degli accordi nazionali ivi richiamati.

5. L'accesso alle convenzioni e incompatibile con qualsiasi forma di interesse diretto o per interposta persona o per atti simulati del sanitario o del coniuge non separato o dei parenti ed affini siano al primo grado, in istituzioni sanitarie private convenzionate, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o in industrie farmaceutiche. L'incompatibilità sussiste anche per coloro che, a qualsiasi titolo, svolgano attività di collaborazione con industrie farmaceutiche o con istituzioni sanitarie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

6. Nel caso in cui sia accertato un interesse in applicazione del comma 5, il rapporto con il sanitario è risolto con effetto immediato ed è nulla la convenzione con l'istituzione sanitaria privata interessata.

7. Gli accordi collettivi nazionali, stipulati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono prevedere modalità e limiti inferiori a quelli previsti nel presente decreto della contemporanea titolarità di rapporti convenzionali.

8. Le posizioni in contrasto con i commi 1 e 2 devono essere regolarizzate entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto mediante opzione degli interessati. In mancanza di opzione espressa, si intende che il personale interessato abbia optato per la conservazione del rapporto di dipendenza.

9. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere regolarizzate le posizioni in contrasto con il comma 3. In mancanza di opzione espressa, si intende che il personale abbia optato per la conservazione del primo incarico acquisito.

10. Le disposizioni del comma 1 non si applicano fino al 31 dicembre 1988 agli ufficiali medici delle Forze armate e al personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, nonché ai medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di ossservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DONAT CATTIN, *Ministro della sanità*

GORIA, *Ministro del tesoro e,* ad interim, *del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1987
Atti di Governo, registro n. 65, foglio n. 9

87G0328

DECRETO-LEGGE 2 maggio 1987, n. **167.**

Provvedimenti urgenti per la finanza locale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare i necessari finanziamenti agli enti locali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Titolo I

BILANCI, TRASFERIMENTI E MUTUI

Art. 1.

Bilancio

1. Per la predisposizione, la deliberazione ed il controllo dei bilanci dei comuni e delle province si applicano le disposizioni dell'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

2. Per l'anno 1987, il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è fissato al 31 maggio 1987. Di conseguenza restano modificati gli altri termini per gli adempimenti connessi a tale deliberazione ai sensi del comma 1.

3. All'articolo 1-*quater*, comma 4, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, le parole: «con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica».

Art. 2.

Trasferimenti delle regioni

1. Qualora non sia intervenuta, entro il 30 aprile 1987, diversa indicazione da parte delle regioni, i comuni e le province sono autorizzati a prevedere nei loro bilanci per l'anno 1987 importi corrispondenti a quelli ricevuti per l'anno 1986, maggiorati del 4 per cento, per il finanziamento delle spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle regioni e ad essi attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 3.

Finanziamento degli enti locali e delle comunità montane

1. Lo Stato concorre per l'anno 1987 al finanziamento dei bilanci dei comuni, delle province e delle comunità montane con i seguenti fondi:

a) fondo ordinario per la finanza locale in misura pari alle erogazioni autorizzate ai sensi del comma 1 dell'articolo 4;

b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire 2.652 miliardi, di cui rispettivamente lire 2.231 miliardi per i comuni e lire 421 miliardi per le province. La quota del fondo perequativo per le province è comprensiva dell'importo corrispondente alla riduzione apportata ai contributi ordinari secondo il criterio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a*). Il fondo perequativo per i comuni è maggiorato, in via straordinaria, di lire 840 miliardi;

c) fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province pari ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1986. Detto fondo è maggiorato per l'anno 1988 di lire 1.050 miliardi annui, di cui lire 935 miliardi per i comuni e lire 115 miliardi per le province;

d) fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane per un ammontare di lire 40 miliardi;

e) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle comunità montane per un ammontare di lire 20 miliardi per l'anno 1988.

2. I fondi perequativi per i comuni e le province e il fondo ordinario per le comunità montane sono maggiorati, per l'anno 1987, del complessivo importo di lire 623 miliardi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), e comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 163, concernente il finanziamento integrativo della spesa per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, del fondo sanitario nazionale, del fondo comune regionale e del fondo ordinario per la finanza locale, nonché per consentire la corresponsione di anticipazioni al personale.

3. La ripartizione dell'importo di lire 623 miliardi di cui al comma 2 è effettuata, tra i comuni, le province, e le comunità montane, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani.

4. Nessuna deroga di alcun genere è consentita agli enti locali in sede di applicazione del contratto nazionale collettivo di lavoro per quanto riguarda la normativa concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente contenuta nel decreto approvativo.

5. Sono del pari vietate, in violazione o in aggiunta a quanto previsto dai decreti del Presidente della Repubblica approvativi di accordi nazionali, concessioni economiche comunque denominate o motivate.

6. I provvedimenti adottati in violazione di quanto disposto dai commi 4 e 5 sono nulli.

Art. 4.

Fondo ordinario per la finanza locale

1. A valere sul fondo ordinario per la finanza locale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere per l'anno 1987:

a) a ciascuna provincia un contributo pari all'ammontare delle somme spettanti per l'anno 1986 ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 1986,

n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, ridotto del 5 per cento calcolato sul contributo ordinario spettante per l'anno 1986. L'importo della detrazione confluisce al fondo perequativo;

b) a ciascun comune un contributo pari all'ammontare delle somme spettanti per l'anno 1986, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, al netto delle somme la cui erogazione è stata rinviata al 1987 ai sensi dello stesso articolo 4, comma 4.

2. Ferma restando l'erogazione dei contributi stabiliti con l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922, e con l'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 55, il residuo contributo spettante a ciascun comune e a ciascuna provincia, per l'anno 1987, è corrisposto in parti uguali in due rate entro il 31 luglio ed il 31 ottobre 1987.

3. L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro al Ministero dell'interno, entro il 30 giugno 1987, della certificazione del bilancio di previsione e della certificazione del conto consuntivo del penultimo anno precedente. Le certificazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. Copia dei predetti certificati, relativi alle province e ai comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti, è trasmessa dal Ministero dell'interno ai Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e alla Corte dei conti - sezione enti locali.

4. Le modalità delle certificazioni sono stabilite dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, in data 3 aprile 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1987.

5. Il certificato del bilancio è allegato al bilancio di previsione e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale è tenuto ad attestare che il certificato stesso è regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame del bilancio, il medesimo organo inoltra il certificato, con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 4, al Ministero dell'interno e ne restituisce un esemplare all'ente.

Art. 5.

Fondo perequativo per la finanza locale

1. A valere sul fondo perequativo di lire 421 miliardi per il 1987, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna provincia:

a) quote pari a lire 261 miliardi per il 1987, secondo i seguenti criteri:

1) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo gli ultimi dati pubblicati dall'ISTAT;

2) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione di età compresa tra i 15 ed i 19 anni residente alla data dell'ultima rilevazione dell'ISTAT;

3) per il 20 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade provinciali, quali risultano al Ministero dei lavori pubblici;

4) per il 10 per cento in proporzione alle dimensioni territoriali delle province, quali risultano all'ISTAT;

5) per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia, come sopra indicata, moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro-capite della provincia stessa, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

b) la quota di lire 160 miliardi consolidata nella misura corrisposta, per ciascun ente, nell'esercizio 1986.

2. A valere sui fondi perequativi di lire 2.231 miliardi per l'anno 1987, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere:

a) la quota pari a lire 591 miliardi secondo i seguenti criteri:

1) per l'80 per cento in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata con un coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo di 2, in corrispondenza della dimensione demografica di ciascun comune. Il coefficiente moltiplicatore è ulteriormente ponderato con il parametro 1,06 per i comuni parzialmente montani, con il parametro 1,12 per i comuni interamente montani, purché il coefficiente massimo non sia nel complesso superiore a 2. La caratteristica di montanità è quella fissata per legge. A tal fine è definita, secondo la metodologia esposta nel rapporto redatto dalla commissione di ricerca sulla finanza locale, la funzione di secondo grado nel logaritmo della popolazione residente, i cui parametri sono calcolati mediante interpolazione con il criterio statistico dei minimi quadrati delle medie pro-capite delle spese correnti dei vari servizi dei comuni appartenenti alla stessa classe demografica. La spesa corrente è quella risultante dal certificato del conto consuntivo 1983 dei comuni che, nelle varie classi demografiche, hanno un comportamento omogeneo di produzione dei servizi, senza tener conto delle spese per ammortamento dei beni patrimoniali, per interessi passivi, per fitti figurativi e per altre poste correttive e compensative delle entrate. Le classi demografiche sono così definite: meno di 500 abitanti, da 500 a 999, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.00 a 1.499.999, da 1.500.000 e oltre;

2) per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune moltiplicata per il reciproco del reddito medio pro-capite della provincia di appartenenza, quale risulta dalle stime appositamente effettuate dall'ISTAT per l'applicazione del presente articolo, con riferimento agli ultimi dati disponibili al momento della ripartizione;

b) una quota pari a lire 200 miliardi tra i comuni il cui contributo pro-capite, ordinario e perequativo, spettante per l'anno 1986, ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 5, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, risulti pari o inferiore all'80 per cento della media nazionale dei contributi ordinari e perequativi della classe demografica di appartenenza. A questo fine le ultime due classi demografiche sono unificate. La ripartizione è effettuata secondo i criteri di cui alla precedente lettera *a)*, punti 1) e 2);

c) la quota di lire 1.440 miliardi; tale quota è consolidata nella misura corrisposta, per ciascun ente, nell'esercizio 1986.

3. I contributi perequativi sono integralmente corrisposti entro il 31 maggio 1987.

4. L'importo di 840 miliardi di lire di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, è ripartito dal Ministero dell'interno tra ciascun comune secondo i criteri di cui al comma 2, lettera *a)*, ed è corrisposto entro il 31 maggio 1987.

5. L'ammontare delle somme spettanti ai comuni e alle province ai sensi dell'articolo 3, comma 3, è attribuito:

a) alle province, con i criteri di cui al comma 1, lettera *a)*, dal punto 1) al punto 4), con la conseguente rideterminazione proporzionale delle quote;

b) ai comuni, con i criteri di cui al comma 2, lettera *a)*, punto 1).

Art. 6.

Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali

1. A valere sul fondo di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera *c)*, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere ai comuni ed alle province contributi per le rate di ammortamento dei mutui per investimenti, calcolati come segue:

a) per i mutui contratti negli anni 1986 e precedenti secondo i criteri previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488. La rideterminazione del contributo erariale per i mutui contratti negli anni 1983 e precedenti, di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, deve intendersi effettuabile a decorrere dalla prima annualità o semestralità di ammortamento. Il contributo erariale è altresì esteso, se dovuto sulla base della legge, con analoga decorrenza, anche per i mutui relativi allo stesso periodo, non compresi nelle certificazioni degli enti locali;

b) per i mutui contratti dai comuni nell'anno 1987, entro il limite massimo di L. 14.327 per abitante, maggiorato di lire 13 milioni, lire 15 milioni, lire 18 milioni, lire 20 milioni, lire 22 milioni e lire 25 milioni, rispettivamente per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999 e da 10.000 a 19.999, secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'ISTAT

c) per i mutui assunti dalle province nell'anno 1987, in misura pari a lire 2.048 per abitante, secondo i dati al 31 dicembre 1984 dell'ISTAT.

2. I comuni e le province possono utilizzare le quote attribuite ai sensi del precedente comma 1, lettere *b)* e *c)*, anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

3. I comuni e le province possono utilizzare i contributi erariali di cui al presente articolo, limitatamente a quelli attribuiti per mutui contratti negli anni 1986 e 1987, anche per le rate di ammortamento dei mutui di cui all'articolo 2 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, e per le rate di ammortamento dei mutui contratti per la copertura delle perdite di gestione delle aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

4. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili, per quelli di cui al comma 1, lettere *a)*, secondo e terzo periodo, *b)* e *c)*, con la presentazione entro il termine perentorio del 28 febbraio 1988, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro. Fermo restando il limite del venticinque per cento di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi sono determinati calcolando, per i mutui contratti nell'anno 1987, una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 7,7 per cento. Ove dovessero mutare le condizioni del mercato finanziario, la misura del tasso di interesse sarà adeguata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno.

5. Le quote, non utilizzate nei termini di legge dai singoli comuni e province, delle dotazioni previste dalle lettere *b)* e *c)* del comma 1 sono destinate ad incrementare il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali dell'esercizio successivo a quello in cui potevano essere impegnate.

6. Continuano ad applicarsi per i mutui contratti nell'anno 1987 le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

7. Sulla base delle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 3, il Ministero del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito delle proprie competenze, effettua verifiche sullo stato di attuazione delle spese di investimento con riferimento agli enti tenuti a redigere il bilancio pluriennale ed alle relative aziende autonome e speciali.

Art. 7.

Fondo ordinario per le comunità montane

1. A valere sul fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane, di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera *d)*, il Ministero dell'interno assegna per

l'anno 1987 una quota di lire 40 milioni a ciascuna comunità montana, al netto del contributo stabilito con l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1986, n. 922. La restante disponibilità del fondo viene ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente.

2. L'erogazione del contributo spettante ai sensi del comma 1 e subordinata alla presentazione, entro il 30 giugno 1987, ai Ministeri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica di apposita certificazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo del penultimo anno precedente, redatto secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, in data 3 aprile 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1987. Alla erogazione del residuo contributo provvede il Ministero dell'interno entro il 31 luglio 1987.

3. L'ammontare delle somme spettanti alle comunità montane ai sensi dell'articolo 3, comma 3, è attribuito in proporzione alla popolazione montana residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente.

4. Ai fini assicurativi, assistenziali e previdenziali le comunita montane ed i consorzi di comuni devono intendersi equiparati ai comuni.

5. All'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

«Per il rogito degli atti e contratti di cui ai precedenti commi, alle comunità montane e ai consorzi di comuni spettano i diritti di segreteria nella misura del 90 per cento, mentre il rimanente 10 per cento viene versato in apposito fondo da costituire presso il Ministero dell'interno. Ai segretari roganti è attribuito il 75 per cento della quota spettante alla comunità montana e al consorzio di comuni, fino ad un massimo di un terzo della base presa in considerazione per i segretari comunali.

Circa le misure dei diritti di segreteria, le modalità di riscossione. le finalità del fondo e quant'altro riguardi la disciplina della materia si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 40, 41, 42 e la relativa tabella *D* della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni».

6. I provvedimenti modificativi delle piante organiche delle comunità montane in relazione alle competenze proprie, a quelle delegate e sub-delegate debbono essere deliberati con contestuale copertura del relativo onere a mezzo di risorse di bilancio ordinarie e ricorrenti, e sottoposti all'esame della Commissione centrale per la finanza locale, la quale provvederà ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299. Ai fini di detto esame sara consentito un potenziamento delle strutture organizzative delle comunità montane solo in presenza di significativi elementi, sorretti da adeguata documentazione.

Art. 8.

Investimenti delle comunità montane

1. Le comunità montane sono autorizzate a contrarre mutui per l'acquisizione di terreni montani e per il loro rimboschimento nonché per investimenti relativi ai propri compiti istituzionali, fatta esclusione di quelli destinati a concessioni di contributi o trasferimenti.

2. Nessun mutuo può essere contratto se l'importo degli interessi di ciascuna rata di esso, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, supera il 25 per cento delle entrate delle comunità montane relative ai primi due titoli del bilancio di previsione dell'anno in cui viene deliberata l'assunzione del mutuo.

3. Ai mutui contratti dalle comunità montane si applicano le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9.

4. Ai fini del rilascio delle delegazioni di pagamento, a valere sulle entrate afferenti ai primi due titoli del bilancio delle comunità montane, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

5. È autorizzata la spesa di lire 157 miliardi per l'anno 1987, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93.

6. L'accollo, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, da parte dei comuni dei mutui contratti dalle comunità montane per opere pubbliche di competenza degli enti locali non costituisce, per le comunità stesse, sopravvenienza attiva ai fini delle imposte sul reddito.

7. Gli interessi passivi relativi ai mutui oggetto dell'accollo, di cui al comma 6, originariamente contratti dalle comunità montane, non possono da queste essere dedotti ai fini della determinazione del reddito complessivo.

8. A valere sul fondo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e*), il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere alle comunità montane contributi per le rate di ammortamento dei mutui di cui al precedente comma 1 contratti nell'anno 1987, entro il limite massimo di lire 1981 per abitante residente in territorio montano, quale risulta dalle ultime rilevazioni disponibili.

9. I contributi sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo e sono attivabili con la presentazione, entro il termine perentorio del 28 febbraio 1988, di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove esista, secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro. I contributi sono determinati calcolando una rata di ammortamento costante annua, posticipata, con interesse del 7,7 per cento e con detrazione delle contribuzioni comunque corrisposte per gli stessi mutui da altri enti, amministrazioni o privati. Ove dovessero mutare le condizioni del mercato finanziario, la misura del tasso d'interesse sarà adeguata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno.

10. Le comunità montane possono utilizzare le quote loro attribuite ai sensi del comma 8 anche nell'esercizio successivo a quello di assegnazione.

11. Ai fini dell'applicazione del comma 2, i contributi di cui al comma 8 non costituiscono contributi in conto interessi.

Art. 9.

Disposizioni sui mutui agli enti locali

1. I comuni, le province e loro consorzi non possono stipulare contratti di mutuo con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti se non dopo che la Cassa stessa abbia manifestato la propria indisponibilità alla concessione del mutuo. Tale divieto non si applica ai mutui da assumere con la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e con l'Istituto per il credito sportivo. La Cassa depositi e prestiti deve comunicare la propria indisponibilità entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione della richiesta. La mancata risposta, trascorso tale termine, equivale a dichiarazione di indisponibilità.

2. I contratti di mutuo di cui al presente articolo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

a) ammortamento per periodi non inferiori a cinque anni, ove non diversamente previsto con il decreto di cui al comma 3, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto;

b) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

c) indicare esattamente la natura della spesa da finanziare col mutuo e ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dare atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti al momento della deliberazione dell'ente mutuatario;

d) prevedere l'utilizzo del mutuo in base ai documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori secondo quanto previsto dall'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ove disposizioni legislative non dispongano altrimenti. Per gli enti locali soggetti al sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, i pagamenti a valere sulle somme rivenienti da mutui e riversate nell'apposita contabilità speciale aperta presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, sono eseguiti dai tesorieri solo se i relativi titoli di spesa sono corredati da una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente, attestante che la somma è riferita al pagamento di stati di avanzamento dei lavori, secondo quanto previsto dall'articolo 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ovvero attestante il rispetto delle modalità previste dal contratto di mutuo nei casi in cui il mutuo stesso non sia stato concesso per la realizzazione di opere pubbliche.

3. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, determina periodicamente le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere una uniformità di trattamento.

4. Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, alla copertura delle perdite di gestione si provvede mediante la contrazione di mutui la cui annualità di ammortamento è a carico dell'ente proprietario.

5. Il comma (3) dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, è sostituito dal seguente: «(3) L'importo delle perizie di variante e suppletive ai progetti esecutivi approvati successivamente al 1° gennaio 1983, non può superare il 30 per cento dell'importo dei lavori previsti nel progetto originale. Qualora il finanziamento dell'opera venga effettuato con il ricorso al credito l'importo del mutuo suppletivo potrà essere comprensivo delle variazioni di spesa delle altre componenti il quadro economico, compresa la revisione prezzi».

6. Si ritengono validamente assunte le deliberazioni adottate sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che abbiano fatto riferimento, per la determinazione di cui al comma (3) dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, anche alle spese di progettazione, di direzione e contabilità dei lavori.

7. I mutui concessi dalla Direzione generale degli istituti di previdenza agli enti locali possono essere estesi all'acquisto di beni mobili costituenti la dotazione base per edifici scolastici, uffici, case di riposo, purché l'acquisto sia contestuale alla costruzione dell'opera finanziata.

8. Gli istituti di credito speciale e le sezioni opere pubbliche sono autorizzati, anche in deroga a leggi e statuti che ne disciplinano l'attività, a concedere i mutui, non destinati a spese di investimento, che gli enti locali sono autorizzati a contrarre in forza di deroga espressa al principio generale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Art. 10.

Mutui con la Cassa depositi e prestiti

1. Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti determina l'ammontare dei mutui che reputa potranno essere concessi dall'istituto sulla base delle stimate disponibilità finanziarie, assicurando in ogni caso il 50 per cento dei fondi agli enti del Mezzogiorno.

2. Per l'anno 1987 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, assicurando un minimo di lire 100 milioni ad ogni ente, fino all'importo complessivo di lire 600 miliardi, mutui ventennali per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di acquedotti, fognature ed impianti di depurazione. L'onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato. La somma messa a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti dovrà essere impegnata entro e non oltre il 30 novembre del secondo anno successivo all'assegnazione, a pena di decadenza.

3. La Cassa depositi e prestiti, nell'ambito delle proprie disponibilità, riserva un importo complessivo di 600 miliardi di lire per il finanziamento della costruzione, ampliamento, armamento e acquisizione del materiale rotabile delle ferrovie metropolitane dei comuni di Roma, Milano, Torino, Napoli, Genova e Bologna. Nell'ambito della disponibilità che la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro può impiegare per mutui agli enti locali, ai sensi delle vigenti disposizioni, il 10 per cento di detta disponibilità è riservato alle finalità prima indicate.

4. Nell'ambito delle somme messe a disposizione degli enti locali, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a riservare la quota del 25 per cento per la concessione di mutui relativi ad opere previste in piani o programmi approvati sulla base delle legislazioni regionali, che prevedano la partecipazione degli enti locali o delle loro associazioni e per le quali venga assegnato un contributo regionale in capitale o in annualità non inferiore al 5 per cento della spesa.

5. Le regioni devono provvedere all'approvazione dei piani o programmi di cui al comma 4 entro il 31 maggio 1987. Gli enti locali devono inoltrare le richieste di finanziamento alla Cassa depositi e prestiti sulla base di progetti esecutivi approvati, entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

6. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai consorzi composti da enti locali e da altri enti pubblici, purché questi ultimi non siano in posizione maggioritaria.

7. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui a comuni, province e loro consorzi per l'acquisto di attrezzature e di strumentazioni da destinare al rilevamento dell'inquinamento ambientale.

8. Le opere pubbliche realizzate con finanziamento della Cassa depositi e prestiti possono anche essere date in gestione o in concessione a terzi.

9. L'onere di ammortamento dei mutui contratti negli anni 1985 e 1986 dai comuni, dai loro consorzi e dalle loro aziende con la Cassa depositi e prestiti per il finanziamento dei progetti relativi a opere previste dalla legge 29 maggio 1982, n. 308, che abbiano ottenuto il contributo di cui all'articolo 10 della medesima legge n. 308 del 1982, è posto a carico del bilancio dello Stato a decorrere dall'anno 1987 e, dalla stessa data, è soppresso il concorso dello Stato attribuito ai comuni su detti mutui ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere *c*) e *d*), del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

10. All'articolo 7, comma 13, secondo periodo, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, dopo le parole: «La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad accordare ai comuni» sono aggiunte le seguenti: « , ai loro consorzi ed aziende».

11. L'ammontare degli interessi, dovuti dal Ministero dei lavori pubblici alla Cassa depositi e prestiti per il ritardato versamento di annualità di contributo sui mutui concessi dalla Cassa medesima, è determinato in via forfettaria fino al 31 dicembre 1986 in lire 11 miliardi e al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Somma da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per interessi a titolo di ritardato pagamento di annualità di contributi».

12. Il pagamento delle annualità di contributo, ancora dovute alla Cassa depositi e prestiti alla data del 31 dicembre 1986, sarà effettuato con le modalità stabilite dall'articolo 19, comma 13, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

13. I mutui di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, possono essere concessi anche dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 11.

Entrate a specifica destinazione

1. I comuni e le province possono utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti, ancorché provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore alla anticipazione di tesoreria, di tempo in tempo disponibile, di cui all'articolo 6 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

2. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le modalità di cui al comma 1, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione deve essere ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti.

Art. 12.

Servizi pubblici a domanda individuale

1. Il costo complessivo dei servizi pubblici a domanda individuale deve essere coperto in misura non inferiore al 32 per cento per l'anno 1987. Per i comuni terremotati dichiarati disastrati o gravemente danneggiati la predetta percentuale può essere ridotta fino alla metà.

2. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni e alle province per l'anno 1987, determinata in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, è corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver riscosso il provento complessivo nella misura di cui al comma 1. L'ente è tenuto a trasmettere entro il 31 marzo 1988 apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione della quota.

3. Le modalità della certificazione sono stabilite, entro il 30 giugno 1987, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia.

4. La cremazione di cui al titolo XVI del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, è servizio pubblico gratuito.

Titolo II

DISPOSIZIONI FISCALI E VARIE

Art. 13.

Imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili

1. Per l'anno 1987 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore

imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Art. 14.

Diritto speciale per la benzina per il comune di Livigno

1. La misura di L. 150 al litro per la benzina, a favore del comune di Livigno, stabilita dall'articolo 3, lettera *a)*, della legge 1° novembre 1973, n. 762, e da ultimo rideterminata dall'articolo 38 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, è elevata a L. 250 al litro con effetto dal 1° giugno 1987.

2. Il terzo comma dell'articolo 4 della legge 1° novembre 1973, n. 762, è sostituito dal seguente:

«I soggetti passivi di cui al primo comma sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al competente ufficio comunale, non oltre il terzo giorno successivo a quello dell'introduzione delle merci».

Art. 15.

Addizionale sul consumo dell'energia elettrica

1. A decorrere dalle bollette e fatture emesse dall'impresa distributrice dell'energia elettrica dal primo marzo 1987 e comprendenti tra i mesi indicati quello di aprile 1987, le misure dell'addizionale di lire 13, lire 5,5 e lire 5,5 di cui all'articolo 15 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, sono aumentate rispettivamente a lire 14, lire 6 e lire 6. A decorrere dalle bollette e fatture emesse dall'impresa distributrice dell'energia elettrica dal 1° maggio 1987, e comprendenti tra i mesi indicati quello di giugno 1987, la misura dell'addizionale per le province è aumentata a lire 8.

2. I comuni e le province che abbiano già deliberato, nel termine prescritto dal detto articolo 15, l'istituzione dell'addizionale per l'anno 1987 devono deliberare l'aumento di cui al comma 1 entro il 31 maggio 1987. La deliberazione è immediatamente esecutiva ed irrevocabile e deve essere comunicata all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro lo stesso termine del 31 maggio 1987. Qualora la deliberazione di aumento non venga adottata entro il 31 maggio 1987 l'addizionale continua ad applicarsi, per l'anno 1987, nelle misure già deliberate per l'anno 1987.

3. Per i comuni e le province che non abbiano deliberato l'istituzione dell'addizionale per l'anno 1987 nel termine prescritto dal richiamato articolo 15, la deliberazione, in caso di esercizio della facoltà, deve essere adottata e comunicata all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 maggio 1987. La deliberazione ha effetto dalle bollette e fatture indicate nel comma 1.

Art. 16.

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

1. I comuni che non abbiano provveduto all'istituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni devono adottare la relativa delibera istitutiva entro il 31 maggio 1987 con effetto dall'anno 1987.

2. Per il 1987, la copertura del costo complessivo di erogazione del servizio, con il provento della tassa, non può essere inferiore al 40 per cento. Il relativo aumento delle tariffe deve essere deliberato entro il 31 maggio 1987.

3. In applicazione del comma 2 non possono essere apportate riduzioni alla percentuale di copertura del costo del servizio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni precedentemente deliberata.

4. La omologazione del Ministero delle finanze prevista dall'articolo 270 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come modificato dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, non condiziona la esecutività dei provvedimenti che sono soggetti alla omologazione stessa.

5. Limitatamente all'anno 1987, i comuni hanno facoltà di applicare, anche in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 268 del citato testo unico per la finanza locale, come modificato dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, una maggiorazione fino al 50 per cento delle tariffe relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni dovuta per lo stesso anno 1987. Le relative deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono essere adottate entro il 31 maggio 1987. La maggiorazione e l'addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito dalla legge 25 aprile 1938, n. 614, e successive modificazioni, si applicano entrambe sulla tassa di base.

6. Gli aumenti deliberati per l'anno 1987 ai sensi del comma 2 e la maggiorazione deliberata ai sensi del comma 5 sono iscritti a ruolo e riscossi in due rate con scadenza nei mesi di settembre e novembre 1987.

7. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni per l'anno 1987, determinata in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, è corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver iscritto a ruolo per l'anno stesso un ammontare della tassa non inferiore alla misura prevista dal comma 2. L'ente è tenuto a trasmettere, entro il 31 marzo 1988, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione della quota.

8. Le modalità delle certificazioni sono stabilite, entro il 30 giugno 1987, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.

Art. 17.

Tasse sulle concessioni comunali

1. Le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del dieci per cento. I nuovi importi sono arrotondati alle 500 lire superiori. Gli aumenti si applicano alle tasse sulle concessioni comunali il cui termine ultimo di pagamento scade a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I versamenti integrativi dovuti per gli aumenti di cui al comma 1 possono essere effettuati, senza applicazioni di sanzioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18.

Imposta comunale sulla pubblicità

1. L'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, è sostituito dal seguente:

«Per la pubblicità luminosa o illuminata la tariffa dell'imposta, per ogni metro quadrato, non può superare i seguenti limiti:

Comuni	fino a 1 mese	fino a 3 mesi	fino a 6 mesi	fino a 1 anno
Classe I	L. 3.500	8.600	12.200	18.300
Classe II	L. 3.100	7.400	11.600	17.100
Classe III	L. 2.500	6.100	11.000	15.900
Classe IV	L. 2.200	4.800	8.600	13.500
Classe V	L. 1.900	4.500	8.000	12.200
Classe VI	L. 1.700	4.100	6.100	9.800
Classe VII	L. 1.500	3.700	5.500	8.600».

2. Il comma 4-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, è sostituito dal seguente:

«4-*bis*. L'ultimo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, è sostituito dal seguente:

"La pubblicità annuale va computata ad anno solare e le frazioni di anno risultanti dai periodi iniziali o finali vanno liquidate in dodicesimi. La durata di tale pubblicità si intende prorogata di anno in anno con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro trenta giorni dalla scadenza. Il pagamento così eseguito sostituisce la dichiarazione"».

3. Il comma 4-*quater* dell'articolo 14 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, è abrogato. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati dai comuni e dai concessionari in applicazione del sostituito comma 4-*bis* e del soppresso comma 4-*quater*, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il primo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, è sostituito dal seguente:

«La durata delle affissioni non può essere inferiore a cinque giorni. I diritti dovuti per il servizio delle pubbliche affissioni non possono superare i seguenti limiti per ciascun foglio di cm 70 × 100 o frazione:

Classe dei comuni	Tariffa giorni 5	Tariffa per ogni giorno successivo
I	750	80
II	700	75
III	650	70
IV	600	65
V	600	60
VI	600	55
VII	600	50».

5. Le misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni debbono essere revisionate in relazione alle maggiori riscossioni derivanti dall'applicazione dei precedenti commi. In tale revisione dovrà tenersi conto anche degli aumenti del costo del servizio debitamente documentati, verificatisi dopo l'ultima revisione del contratto, nei limiti del tasso di svalutazione monetaria. In caso di mancato accordo fra le parti, la revisione sarà demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito dalla legge 9 aprile 1931, n. 460.

6. Non si applicano le sanzioni per coloro che per il 1987 hanno pagato l'imposta comunale sulla pubblicità annuale fino al gennaio 1987. Non si fa luogo a rimborsi delle sanzioni già corrisposte.

Art. 19.

Tariffe degli acquedotti

1. Le tariffe degli acquedotti, comunque gestiti dagli enti locali, devono, nell'anno 1987, assicurare la copertura di almeno il 60 per cento di tutti i costi di gestione, comprese le spese di personale, per beni, servizi e trasferimenti e per gli oneri di ammortamento dei mutui che per gli stessi sono stati contratti sia direttamente dall'ente gestore o dall'azienda, sia dagli enti proprietari o consorziati. Il consiglio dell'ente delibera, entro il 31 maggio 1987, l'adeguamento della tariffa in relazione alla quantità di acqua erogata o convenzionalmente determinata nell'esercizio precedente.

2. Le deliberazioni delle tariffe sono allegate dall'ente gestore o proprietario al conto consuntivo dell'esercizio di competenza.

3. I comitati provinciali prezzi verificano che le tariffe deliberate dagli enti locali corrispondano a quanto sopra stabilito e ne dispongono direttamente la rettifica ove riscontrino difformità in difetto rispetto ai limiti stabiliti ai precedenti commi.

4. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni e alle province per l'anno 1987, determinata in base al reciproco del reddito medio pro-capite provinciale, è corrisposta a titolo provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver riscosso, per il secondo semestre dell'anno 1987, il provento nella misura minima di cui al comma 1. L'ente è tenuto a trasmettere, entro il 31 marzo 1988, apposita certificazione firmata dal legale rappresentante, dal segretario e dal ragioniere, ove esista. In caso di mancata osservanza, l'ente è tenuto alla restituzione della quota.

5. Le modalità della certificazione sono stabilite, entro il 30 giugno 1987, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia.

6. In applicazione del comma 1 non possono essere apportate riduzioni alla percentuale di copertura del costo del servizio acquedotto precedentemente deliberata.

Art. 20.

Diritto di macellazione dei bovini

1. Sono abrogati l'articolo 4 della legge 6 luglio 1912, n. 832, e il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 678, relativi al diritto di macellazione dei bovini.

2. Sono estinti i residui debiti e crediti dei comuni verso il Ministero del tesoro per il diritto di macellazione ancora in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 21.

Prestazioni di lavoro straordinario del personale degli Istituti di previdenza

1. Fino alla data di assegnazione delle unità di personale di cui all'articolo 6, terzo comma, della legge 7 agosto 1985, n. 428, e, in ogni caso, non oltre il periodo 1° gennaio 1987-31 marzo 1988, nei confronti del personale comunque addetto ai servizi degli Istituti di previdenza è confermata, in deroga alle vigenti disposizioni, l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario contenuta nel comma 5 dell'articolo 25 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

2. Le prestazioni di lavoro oltre il normale orario di servizio potranno essere richieste, anche con il sistema del cottimo, sulla base di criteri da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

3. La spesa relativa ai compensi per lavoro straordinario connessa con le sopraindicate prestazioni è posta a carico dei bilanci delle casse pensioni degli Istituti di previdenza.

Art. 22.

Contributi e prestazioni previdenziali

1. Con effetto dal 1° gennaio 1988, per il versamento dei contributi previdenziali dovuti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, nonché all'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL), l'ente iscritto è tenuto ad inviare al proprio tesoriere, insieme ai mandati per il pagamento delle retribuzioni, anche i mandati per il versamento di detti contributi con apposita distinta indicante il complessivo ammontare della retribuzione soggetta a contributo ed il numero dei dipendenti cui si riferisce il versamento.

2. Il tesoriere è tenuto a non dare esecuzione al pagamento delle retribuzioni ove non sia stato ottemperato a quanto previsto nel comma 1.

3. Il tesoriere provvederà, entro i primi dieci giorni del mese successivo a quello cui si riferisce la corresponsione della retribuzione, a versare l'importo direttamente all'ente previdenziale.

4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'ente datore di lavoro deve provvedere improrogabilmente ad inviare all'ente previdenziale apposita denuncia recante, per ciascun dipendente, la misura della retribuzione annua soggetta a contributo, gli importi dei versamenti effettuati, nonché copia delle distinte relative all'anno precedente.

5. Gli enti previdenziali saranno tenuti ad effettuare operazioni di revisione della denuncia entro il termine del 31 luglio, notificando le eventuali rettifiche all'ente datore di lavoro, che provvederà ai relativi conguagli nei successivi due mesi.

6. Rimangono ferme le norme concernenti la determinazione della retribuzione annua contributiva prevista dagli ordinamenti degli enti previdenziali, nonché le norme relative ai conguagli per variazioni intervenute nel corso dell'anno o con effetto retroattivo.

7. Le eventuali morosità pregresse al 31 dicembre 1987 saranno definite entro il termine di cinque anni con le procedure già in vigore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed al tasso di interesse previsto dalla vigente normativa.

8. Le modalità per le predette operazioni saranno approvate con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno.

9. In deroga a quanto stabilito in materia di indennità premio di servizio dalla legge 8 marzo 1968, n. 152, per il personale iscritto da almeno un anno all'INADEL, al momento della risoluzione del rapporto, comunque motivata, e indipendentemente dal conseguimento del diritto alla pensione, spetta all'interessato o ai superstiti l'indennità di fine servizio in relazione agli anni maturati.

Art. 23.

Contributi previdenziali

1. L'onere dei contributi previdenziali dovuti dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunità montane all'INADEL per il periodo 1982-1986 per effetto del computo della maggiore quota dell'indennità integrativa speciale nell'indennità premio di servizio ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 luglio 1980, n. 299, e successive modificazioni, è assunto a carico dello Stato.

2. La regolazione del debito dello Stato ha luogo entro il limite di 1.200 miliardi mediante rilascio all'INADEL di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1987 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa.

3. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987.

4. La quota di contributo previdenziale obbligatoria a carico del personale sarà computata in unica soluzione all'atto della riliquidazione dell'indennità premio di servizio. Tale modalità trova applicazione anche nei casi di riliquidazione della predetta indennità derivanti da sentenze passate in giudicato. Le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di servizio non danno luogo a corresponsione di interessi e a rivalutazione monetaria.

5. All'onere derivante per l'anno 1987 dal rilascio dei titoli di Stato di cui al comma 2, valutato in lire 1.200 miliardi, ed a quello per i conseguenti interessi, valutati in lire 132 miliardi, per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Cessate gestioni agricolo-alimentari condotte per conto dello Stato».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 24.

Commissione di ricerca per la finanza locale

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e all'articolo 6, comma trentatreesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è elevata a lire 900 milioni per l'anno 1987.

Art. 25.

Personale della Cassa depositi e prestiti

1. Il quarto comma dell'articolo 11 della legge 13 maggio 1983, n. 197, è sostituito dal seguente:

«La Cassa depositi e prestiti ha un proprio organico di personale amministrativo, tecnico e di ragioneria, organizzato in livelli funzionali. La relativa dotazione organica e le declaratorie di livelli e modalità di accesso sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro e previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentita la commissione di vigilanza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le successive variazioni sono adottate con la medesima procedura».

2. Sono fatte salve le deliberazioni del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in materia di personale adottate sino alla data del 30 aprile 1987.

Art. 26.

Contributo per l'organizzazione del Congresso mondiale dei poteri locali

1. E autorizzata la spesa di lire un miliardo per l'organizzazione in Roma del XXVIII Congresso mondiale dei poteri locali. Il relativo stanziamento è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1987.

Art. 27.

Contributi associativi

1. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 36 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, come modificato dall'articolo 31 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153, è così sostituito:

«I contributi stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti dell'ANCI, dell'UPI, dell'AICCE, dell'UNCEM, della CISPEL, delle altre associazioni degli enti locali e delle loro aziende con carattere nazionale e dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che devono essere corrisposti dagli enti associati, sono riscossi nelle forme previste dall'articolo 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858. Gli enti anzidetti hanno l'obbligo di garantire, sul piano nazionale, adeguate forme di pubblicità relative alle adesioni e ai loro bilanci annuali».

Art. 28.

Competenze della Corte dei conti - sezione enti locali

1. Al quarto comma dell'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, le parole: «In ogni caso la Corte esamina la gestione finanziaria degli enti che hanno registrato il maggior aumento della spesa negli ultimi tre anni e la cui spesa pro-capite è superiore alla media» sono sostituite dalle seguenti: «In ogni caso la Corte esamina la gestione di tutti gli enti i cui consuntivi si chiudano in disavanzo ovvero rechino la indicazione di debiti fuori bilancio. L'elenco relativo è comunicato alla Corte a cura degli organi regionali di controllo».

Art. 29.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, con esclusione di quello derivante dagli articoli 3, comma 2, 10, comma 11, e 23, valutato in lire 22.213.400 milioni per l'anno 1987 e lire 1.120.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede:

a) quanto a lire 21.105.000 milioni per l'anno 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane)»;

b) quanto a lire 850.000 milioni per l'anno 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Contributo aggiuntivo in favore degli enti locali»;

c) quanto a lire 157.000 milioni per l'anno 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Contributi in favore delle comunità montane»;

d) quanto a lire 1.100.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989 utilizzando le proiezioni per gli stessi anni 1988 e 1989 dell'accantonamento «Concorso statale per mutui contratti dagli enti locali per finalità di investimento» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987;

e) quanto a lire 1.400 milioni per l'anno 1987 e lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento «Incentivi per lo sviluppo economico dell'Arco Alpino»;

f) quanto a lire 100.000 milioni per l'anno 1987 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7232 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1987, riduzione conseguente alle economie risultanti per effetto della cessazione nell'anno 1987 dei contributi erariali di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, sui mutui contratti dai comuni e dalle province.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 30.
Sanatoria

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1986, n. 922, e 2 marzo 1987, n. 55.

Art. 31.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro del tesoro e,* ad interim, *del bilancio e della programmazione economica*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

GUARINO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1987
Atti di Governo, registro n. 65, foglio n. 10

87G0334

DECRETO-LEGGE 2 maggio 1987, n. **168**.

Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'emanazione di norme in materia di smaltimento dei rifiuti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e per il coordinamento della protezione civile;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. I comuni, i consorzi di comuni e le comunità montane sono autorizzati ad assumere mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti, fino al limite massimo complessivo di lire 900 miliardi, per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, degli impianti, delle discariche e delle relative attrezzature fisse per lo smaltimento dei rifiuti urbani, esistenti alla data del 31 dicembre 1986, qualsiasi sia la soluzione tecnica adottata. I relativi oneri di ammortamento sono a carico dello Stato.

2. I soggetti di cui al comma 1 presentano alla regione, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un progetto per l'adeguamento, con l'indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione dei lavori nonché dei costi previsti e con una relazione sulla compatibilità ambientale dell'impianto. Entro i successivi quindici giorni le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente l'elenco dei progetti, i costi previsti e tutti gli elementi utili per la ripartizione tra le regioni dei fondi disponibili. Tale ripartizione dovrà essere adottata con decreto del Ministro dell'ambiente, entro i successivi quindici giorni.

3. Entro novanta giorni dalla data di presentazione dei progetti, la regione, o altro ente delegato a tale funzione in base a leggi regionali, approva il progetto previo accertamento dell'idoneità delle soluzioni proposte al fine di assicurare l'osservanza della normativa vigente, nonché l'efficienza della gestione e la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti. La mancata decisione entro il termine indicato equivale ad implicita approvazione del progetto. Entro lo stesso termine, la regione predispone e trasmette al Ministero dell'ambiente l'elenco delle priorità delle domande presentate dai soggetti di cui al comma 1.

4. L'approvazione del progetto di adeguamento produce gli effetti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3.

5. Per l'adeguamento alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, degli impianti, delle discariche e delle relative attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, esistenti alla data del 31 dicembre 1986 ed appartenenti a soggetti che non rientrino tra quelli indicati al comma 1, valgono le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

6. I soggetti di cui al comma 1, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'approvazione del progetto, inoltrano le richieste di mutuo alla Cassa depositi e prestiti per l'avvio immediato dell'istruttoria, nonché alle province per conoscenza. In mancanza della definizione dell'ordine di priorità di cui al comma 3, le richieste di mutuo vengono prese in considerazione secondo l'ordine cronologico di presentazione.

7. I lavori di adeguamento devono iniziare entro centoventi giorni dalla data di concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti e devono essere ultimati entro diciotto mesi dal loro inizio. L'affidamento dei lavori può avvenire sulla base di gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione secondo i criteri di cui all'articolo 24, comma primo, lettera *b)*, della legge 8 agosto 1977, n. 584.

8. Allo scadere del nono mese dall'inizio dei lavori, i soggetti di cui al comma 1 presentano alla provincia ed alla regione, ai fini dell'esercizio dei controlli di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, una relazione analitica sullo stato di avanzamento dei lavori e sul rispetto dei tempi di ultimazione fissati dal presente decreto.

9. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 1988, si provvede, per gli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, parzialmente utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento «Giacimenti ambientali».

Art. 2.

1. Il Ministro dell'ambiente adempie ai compiti che gli derivano dalle competenze di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, trasferitegli dall'articolo 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349, entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le regioni adempiono ai compiti che loro derivano dalle competenze di cui all'articolo 6, lettere *a)*, *b)* e *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, entro il 31 dicembre 1987 e trasmettono gli atti adottati al Ministro dell'ambiente. Nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 6, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, le regioni determinano le modalità di realizzazione del piano e favoriscono le soluzioni di smaltimento che consentano il riutilizzo, il riciclaggio e l'incenerimento con recupero di energia. L'individuazione delle zone ai sensi dell'articolo 6, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, costituisce variante agli strumenti urbanistici.

3. Il Ministro dell'ambiente esamina, ai fini dell'articolo 4, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, i piani inviati dalle regioni e trasmette, nei successivi sessanta giorni, eventuali osservazioni per le opportune modifiche e integrazioni dei piani stessi. Il Ministro dell'ambiente, entro il 31 marzo 1988, provvede con proprio decreto, alla ripartizione dei fondi di cui al presente articolo fra le regioni.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 provvede in via sostitutiva il Ministro dell'ambiente.

5. Per la realizzazione dei nuovi impianti, discariche e relative attrezzature fisse e per l'acquisizione di aree destinate alla preselezione, nonché delle opere infrastrutturali per lo smaltimento dei rifiuti urbani rientranti nelle previsioni dei piani regionali di cui ai precedenti commi, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono autorizzati ad assumere mutui con la Cassa depositi e prestiti fino ad un limite complessivo di lire 450 miliardi. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 del presente decreto.

6. All'onere di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1988 e 1989, derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

Art. 3.

1. La regione, ai fini dell'istruttoria ed approvazione di singoli progetti relativi agli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani speciali, nonché tossici e nocivi:

a) acquisisce il parere degli enti locali interessati;

b) istituisce un'apposita conferenza per esprimere parere in ordine alla valutazione degli interessi territoriali e degli effetti dell'intervento. La conferenza è costituita dai componenti del comitato tecnico di cui al paragrafo 0.3 dell'allegato alla deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, come modificato dalla deliberazione del 13 dicembre 1984, e da un rappresentante per ciascuno degli enti ed organismi interessati. I pareri sono espressi entro novanta giorni dalla richiesta.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle aree vincolate ai sensi del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

3. L'approvazione del progetto deve intervenire entro centoventi giorni dalla data di presentazione agli uffici regionali competenti. Detti uffici possono richiedere ulteriori dati ed informazioni e prescrivere modificazioni al progetto. In tal caso, il predetto termine decorre dalla data di presentazione del progetto modificato. La mancata decisione entro il termine indicato equivale ad implicita approvazione del progetto.

4. L'approvazione del progetto da parte della regione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di enti ed organi regionali, provinciali e comunali.

5. L'approvazione regionale del progetto costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

6. Per gli impianti di smaltimento esistenti al 31 dicembre 1986 e per i quali la regione abbia autorizzato la prosecuzione dell'attività di smaltimento, l'approvazione dei progetti di adeguamento produce gli effetti di cui ai commi 4 e 5.

Art. 4.

1. Qualora i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, non provvedano nei termini previsti dal presente decreto all'adeguamento degli impianti, discariche e relative attrezzature fisse di cui all'articolo 1 delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, la regione interviene in via sostitutiva, avvalendosi dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto. A tal fine le richieste di mutuo sono inoltrate dalla regione alla Cassa depositi e prestiti entro il 31 ottobre 1987 ed i lavori di adeguamento dovranno iniziare entro centoventi giorni dalla data di concessione del mutuo per essere ultimati entro i diciotto mesi dal loro inizio. In caso di inadempienza della regione, il Ministero dell'ambiente provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 4, nominando un commissario *ad acta* che si avvale dei finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto. Qualora gli enti individuati dai piani regionali quali titolari della realizzazione degli impianti di smaltimento non provvedano alla loro realizzazione nei termini indicati dai piani, la regione si sostituisce ad essi nell'esecuzione delle opere. Gli oneri derivanti dalla realizzazione e gestione degli impianti sono posti a carico dei comuni che in base ai piani regionali devono utilizzare gli impianti.

Art. 5.

1. Le regioni, entro il termine perentorio del 31 dicembre 1987, approvano piani per la bonifica di aree inquinate.

2. I piani di cui al comma 1 devono prevedere:

a) l'ordine di priorità degli interventi;

b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinanti presenti;

c) i soggetti cui compete l'intervento e gli enti che ad essi devono sostituirsi in caso di inadempienza;

d) le modalità per l'intervento di bonifica e risanamento ambientale;

e) le procedure di affidamento dei lavori;

f) la stima degli oneri finanziari;

g) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare;

h) le eventuali misure cautelari a carattere di urgenza per la tutela dell'ambiente.

3. Le regioni provvedono al periodico aggiornamento dei piani di cui al comma 1 sulla base delle risultanze delle indagini e verifiche effettuate dalle autorità di controllo.

4. I piani di cui al comma 1 devono essere trasmessi entro il 31 gennaio 1988 al Ministro dell'ambiente che, entro centoventi giorni, predispone l'ordine di priorità al fine del relativo finanziamento.

5. In caso di inadempienza regionale il Ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva in relazione alle singole areee di intervento, tenendo conto anche dell'attività tecnica ed amministrativa eventualmente già posta in essere dalla regione.

6. Il Ministro dell'ambiente invia alle regioni i piani predisposti ai sensi del comma 5.

7. A partire dal 30 giugno 1988, il Ministro dell'ambiente riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di avanzamento dei programmi di bonifica.

8. Al fine di eseguire gli interventi previsti nei piani di cui ai commi precedenti è concesso, con decreto del Ministro dell'ambiente, un contributo, a valere sulle disponibilità di cui al comma 9 in base a criteri determinati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del tesoro.

9. All'onere derivante dagli interventi di bonifica di cui al presente articolo, valutato in lire 50 miliardi annui per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale»

Art. 6.

1. Il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, predispone entro il 30 giugno 1988 la mappa completa delle discariche e degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali, compresi quelli tossici e nocivi.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in 2 miliardi di lire per l'anno 1987 e in 1 miliardo di lire per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

Art. 7.

1. Le concessioni di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, possono essere affidate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, o dai soggetti che ad essi si siano sostituiti, oltre che per la gestione, anche per la realizzazione, eventualmente in modo unitario, degli impianti di smaltimento dei rifiuti, sulla base di una convenzione tipo, approvata con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, che preveda le modalità di definizione del piano finanziario, il limite massimo di contributo pubblico, i criteri di riscossione delle tariffe, le ipotesi di revoca e di decadenza dalla concessione, la procedura per l'accertamento della validità tecnica della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, per i collaudi ed i controlli per l'intero periodo della concessione.

2. Al primo comma dell'articolo 268 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché gli eventuali oneri finanziari del capitale investito».

Art. 8.

1. I termini entro i quali gli impianti, le discariche e le attrezzature fisse esistenti per lo smaltimento dei rifiuti debbono essere adeguati alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono differiti al 31 ottobre 1987.

2. I termini di adeguamento di cui al comma 1 sono differiti al 31 dicembre 1987 per gli impianti e relative attrezzature per i quali sia in atto la procedura per l'assunzione del mutuo e fino alla data di ultimazione dei lavori prevista dall'articolo 1, comma 5, qualora entro il 31 dicembre 1987 intervenga la concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.

3. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, che non ottengano i mutui dalla Cassa depositi e prestiti nonché per i soggetti di cui al medesimo articolo 1, comma 5, le regioni stabiliscono i termini entro i quali i lavori di adeguamento devono iniziare ed essere ultimati. In ogni caso i lavori devono essere iniziati non oltre centoventi giorni dall'approvazione del progetto e devono essere ultimati entro diciotto mesi dal loro inizio.

Art. 9.

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie disciplinate dal presente decreto.

2. I benefici di cui al presente decreto si estendono alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali possono individuare enti territoriali diversi da quelli contemplati dall'articolo 1, comma 1.

Art. 10.

1. È istituito con sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente, l'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, presso il quale devono iscriversi le imprese che, a qualsiasi titolo, intendono svolgere una o più attività previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché con il Ministro dei trasporti, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'interno, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento e stabiliti i requisiti, i termini, le modalità e i diritti di iscrizione.

2. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 6, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

3. Alla gestione dell'albo sono destinate cinque unità di personale comandato da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente.

4. All'onere derivante dall'istituzione dell'albo si provvede mediante riduzione del capitolo 1142 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1987 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 11.

1. Ai provvedimenti giurisdizionali comportanti sospensioni dell'esecuzione degli atti di cui al presente decreto, comunque preordinati o utili alla realizzazione di impianti e attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti e alla bonifica delle aree inquinate a causa dell'inadeguato smaltimento dei rifiuti medesimi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-*sexies* del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187.

Art. 12.

1. Alle imprese industriali che intendono modificare i cicli produttivi, al fine di ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti ovvero di favorire il recupero di materiali sono concessi in via prioritaria, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sanità, i contributi previsti dagli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

2. Qualora le modifiche dei cicli produttivi di cui al comma 1 comportino anche recupero energetico, sono concessi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dell'ambiente, i contributi di cui all'articolo 10 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

3. Per i programmi di investimento delle imprese destinati a realizzare o adeguare impianti per il recupero dai rifiuti di materiali e di fonti energetiche, ovvero ad attuare progetti pilota per la gestione e lo smaltimento di qualsiasi tipo di rifiuti, il Ministro dell'ambiente concede contributi in conto capitale nella misura del 30 per cento delle spese di investimento.

4. In esecuzione dell'articolo 2, comma 20, della legge 8 luglio 1986, n. 349 e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri interessati, predispone entro il 31 dicembre 1987 un piano nazionale di ricerca in materia di smaltimento di rifiuti solidi, degli scarichi liquidi, dei fanghi derivanti dalla depurazione degli effluenti o dai processi di incenerimento, con riguardo alla riduzione delle quantità prodotte ed al recupero di materiali e fonti energetiche.

5. Gli oneri derivanti dall'esecuzione di programmi predisposti dai comuni per attuare la raccolta differenziata delle frazioni merceologiche dei rifiuti solidi urbani, fanno carico al servizio di raccolta e smaltimento. Il Ministero dell'ambiente concorre nella misura massima del 50% al finanziamento degli impianti e servizi per l'utilizzo e la commercializzazione dei materiali recuperati.

6. Per le finalità di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1987, 1988 e 1989, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

7. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

8. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5, valutato in 5 miliardi di lire per l'anno 1988 e in 10 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

Art. 13.

1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente si avvale di un apposito comitato tecnico scientifico in esecuzione delle facoltà previste dall'articolo 11, comma 7, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinata l'indennità dei membri del comitato di cui al comma 1.

3. Alla relativa spesa si provvede mediante riduzione del capitolo 1142 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1987 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 14.

1. Le richieste di mutuo presentate ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1986, n. 924 e del decreto-legge 28 febbraio 1987, n. 54, sono reiterate nei termini stabiliti dal presente decreto e secondo le procedure in esso fissate.

Art. 15.

1. Il fondo per la protezione civile, istituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito. con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, è integrato per l'anno 1987 dalla somma di lire 200 miliardi per far fronte alle emergenze ed agli urgenti interventi diretti ad assicurare la potabilizzazione delle acque ed a superare le situazioni di crisi idrica, ivi compresi gli interventi di manutenzione e di bonifica dei corpi idrici e delle reti di adduzione e di distribuzione di acqua destinata ad uso potabile, nonché allo smaltimento dei rifiuti abbandonati in aree vulnerabili dai quali derivano gravi pericoli di danno ambientale e alla bonifica delle aree medesime.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, provvede, con proprie ordinanze, emanate d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro della sanità, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. All'onere di lire 200 miliardi di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 100 miliardi, l'accantonamento «Giacimenti ambientali», e quanto a lire 100 miliardi, l'accantonamento «Fondo per gli interventi destinati alla tutela ambientale».

Art. 16.

1. Al fine di prevenire i rischi per l'ambiente associati alla presenza negli scarichi idrici di sostanze chimiche attualmente non previste dalla tabella A, allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, il Ministro dell'ambiente provvede ad integrare la medesima tabella con l'adozione di limiti di accettabilità applicabili alle sostanze previste dalla direttiva 76/464/CEE, concernente l'eliminazione dell'inquinamento delle acque da sostanze pericolose.

Art. 17.

1. In attesa della predisposizione del regolamento per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte del Ministero dell'ambiente, il Ministero medesimo può avvalersi del regolamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359.

Art. 18.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PAVAN, *Ministro dell'ambiente*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

GORIA, *Ministro del tesoro e,* ad interim, *del bilancio e della programmazione economica*

TRAVAGLINI, *Ministro dei trasporti*

PIGA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

DONAT CATTIN, *Ministro della sanità*

ZAMBERLETTI, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1987
Atti di governo, registro n. 65, foglio n. 11

87G0335

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1987, n. 169.

Modificazioni al regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 111 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che prevede l'emanazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il proprio decreto 28 ottobre 1985, n. 782, con il quale ha emanato il regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Sentiti i sindacati di polizia più rappresentativi sul piano nazionale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1987;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'art. 46 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, è sostituito dal seguente:

«Art. 46 *(Tessere di riconoscimento per il personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia).* — Le tessere di riconoscimento di cui all'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, conformi agli allegati *A-B-C-D*, hanno le dimensioni di mm 100 × 65 e recano nella parte anteriore: spazi per la fotografia, la qualifica, il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, le indicazioni concernenti statura, colore dei capelli, colore degli occhi, gruppo sanguigno, nonché la data del rilascio e autorità che rilascia il documento; nonché la stampigliatura "POLIZIA DI STATO" e l'indicazione, a stampa, del ruolo di appartenenza. Nel verso esse recano le diciture "Ministero dell'Interno - Dipartimento P. S." e "Tessera di riconoscimento" con l'indicazione "Validità dieci anni dalla data di rilascio".

I colori della tessera sono così determinati:

rosso: per gli appartenenti ai ruoli dei dirigenti e dei commissari. Dello stesso colore è la tessera rilasciata al capo della Polizia, ai vice capi della Polizia, ai dirigenti preposti agli uffici e direzione centrali di cui al primo comma dell'art. 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 5 della legge 12 agosto 1982, n. 569;
marrone chiaro: per gli appartenenti al ruolo degli ispettori;
blu: per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti;
verde: per gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti.

Agli allievi agenti, allievi ispettori e allievi commissari è rilasciata una tessera di colore azzurro, con le stesse caratteristiche e dimensioni di quelle previste dal primo comma, che, in luogo della qualifica, reca la dicitura "allievo agente" o "allievo ispettore" o "allievo commissario della Polizia di Stato".

Le tecniche ed il materiale di riproduzione delle tessere sono stabiliti con decreto del capo della Polizia».

Art. 2.

Gli allegati *A-B-C-D-E-F* al regolamento di cui al precedente art. 1 sono sostituiti dagli allegati *A-B-C-D-E-F* del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1987

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1987
Atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 11

ALLEGATO A

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO
per il capo della Polizia

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO

per il vice capo della Polizia

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO

per il dirigente generale o direttore centrale

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO

degli appartenenti ai ruoli del personale che esercita funzioni di polizia ruolo dei dirigenti e dei commissari

ALLEGATO *B*

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO

degli appartenenti ai ruoli del personale che esercita funzioni di polizia ruolo degli ispettori

ALLEGATO C

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO

degli appartenenti ai ruoli del personale che esercita funzioni di polizia ruolo dei sovrintendenti

ALLEGATO *D*

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO

degli appartenenti ai ruoli del personale che esercita funzioni di polizia ruolo degli assistenti e degli agenti

ALLEGATO *E*

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO

degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnica o tecnico-scientifica

ALLEGATO *F*

TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO

degli appartenenti ai ruoli del personale sanitario della Polizia di Stato

POLIZIA DI STATO

SANITARI

Data rilascio

Qualifica

Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Statura

Capelli

Occhi

Gruppo sanguigno

p. il Capo della Polizia

MINISTERO INTERNO - DIPARTIMENTO P.S.

MOD. 6/P.S.

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

VALIDITÀ DIECI ANNI
dalla data di rilascio
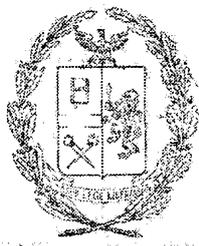
IPZS - OFF. C.V. - ROMA

87G0285

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1986.

Modificazione al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Colli Albani».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 6 agosto 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 5 novembre 1970, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Colli Albani» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica di alcune norme del disciplinare di produzione suddetto;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 20 giugno 1985;

Viste le istanze presentate dagli interessati avverso il parere e la proposta del disciplinare;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale dei vini in discorso di accogliere le istanze sopra citate;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Gli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Colli Albani» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970 sono sostituiti per intero con il seguente testo:

Art. 2. — Il vino «Colli Albani» deve essere ottenuto dalle uve delle varietà di vitigni presenti nella percentuale appresso indicata:

Malvasia bianca di Candia, localmente nota come Malvasia rossa, fino ad un massimo del 60%;

Trebbiano toscano, Trebbiano romagnolo, Trebbiano giallo e Trebbiano di Soave, da soli o congiuntamente dal 25 al 50%;

Malvasia del Lazio, localmente nota come Malvasia puntinata, dal 5 al 45%.

Possono concorrere alla produzone di detto vino anche le uve delle varietà di vitigni bianchi «raccomandati» o «autorizzati» per la provincia presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10% del totale, con esclusione delle uve dei vitigni delle varietà Moscato.

Art. 4. — Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Colli Albani» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Colli Albani» non deve essere superiore a q.li 165 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.

Qualora la resa superi questo limite, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

Art. 5. — Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Colli Albani» una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di almeno 10,5 gradi.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6. — Il vino «Colli Albani» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal giallo paglierino al paglierino scarico;
odore: vinoso e delicato;
sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, caratteristico fruttato;
gradazione alcoolica complessiva minima: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Le differenti caratteristiche di sapore caratterizzano i vini con diverso tenore di zucchero residuo nei termini indicati dalla normativa CEE.

Per la presentazione dei vini «Colli Albani» è obbligatoria l'indicazione in etichetta delle locuzioni «abboccato» o «amabile» o «dolce» a seconda del tenore di zucchero residuo, è inoltre consentita l'indicazione della locuzione «secco» per il vino con tali caratteristiche.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto di modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7. — Il vino «Colli Albani», proveniente da uve che abbiano almeno una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11 e venga immesso al consumo con una gradazione alcoolica complessiva minima non inferiore a 11,5 gradi, può portare in etichetta la qualificazione «superiore», con l'obbligo dell'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1986

COSSIGA

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1987
Registro n. 3 Agricoltura, foglio n. 132

87A3257

COMUNICATI

Mancata conversione del decreto-legge 28 febbraio 1987, n. 53

Il decreto-legge 28 febbraio 1987, n. 53, recante «Disposizioni urgenti in materia sanitaria», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1987.

87A3757

Mancata conversione del decreto-legge 28 febbraio 1987, n. 54

Il decreto-legge 28 febbraio 1987, n. 54, recante «Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1987.

87A3758

Mancata conversione del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 55

Il decreto-legge 2 marzo 1987, n. 55, recante «Provvedimenti urgenti per la finanza locale», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1987.

87A3759

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 24 aprile 1987.

Regolamentazione dell'attività di rappresentanza degli operatori economici nei rapporti con il Ministero del commercio con l'estero.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 13 aprile 1987, concernente la regolamentazione dell'attività di rappresentanza degli operatori economici nei rapporti con il Ministero del commercio con l'estero;

Considerata l'opportunità di rinviare al 1° giugno 1987 l'entrata in vigore del predetto decreto, in relazione ai complessi adempimenti previsti nel provvedimento medesimo;

Decreta:

Articolo unico

L'entrata in vigore del decreto ministeriale 25 marzo 1987, concernente la regolamentazione dell'attività di rappresentanza degli operatori economici nei rapporti con il Ministero del commercio con l'estero è rinviata alla data del 1° giugno 1987.

Roma, addì 24 aprile 1987

Il Ministro: SARCINELLI

87A3694

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 24 aprile 1987.

Aggiornamento del limite dell'esposizione debitoria necessaria per accedere alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445, 31 marzo 1982, n. 119 e 8 giugno 1984, n. 212;

Visto, in particolare, l'art. 1 della legge 31 marzo 1982, n. 119, che stabilisce che il limite dimensionale relativo all'esposizione debitoria delle imprese di cui al primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, verso aziende di credito, istituti speciali di credito, istituti di previdenza e assistenza sociale sia non inferiore a trentacinque miliardi di lire e superiore a cinque volte il capitale versato e risultante dall'ultimo bilancio approvato;

Visto lo stesso art. 1 della legge 31 marzo 1982, n. 119, con cui si dispone che il limite dimensionale suddetto sia aggiornato al 30 aprile di ciascun anno con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato utilizzando il deflattore degli investimenti lordi riportato nella relazione generale sulla situazione economica del Paese;

Visto che dalla relazione generale sulla situazione economica del Paese relativa al 1986 risulta che il deflattore degli investimenti lordi è dello 0,67 per cento;

Decreta:

Articolo unico

Il limite dimensionale dell'esposizione debitoria di cui alle premesse è elevato, dal 1° maggio 1987, a lire 54,113 miliardi.

Roma, addì 24 aprile 1987

Il Ministro: PIGA

87A3633

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 aprile 1987.

Approvazione del regolamento relativo alle modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Monza 1987.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Vista la delibera del 19 febbraio 1987, con il quale il Comitato di direzione delle lotterie nazionali ha approvato il piano pubblicitario della lotteria di Monza 1987, che prevede l'assegnazione dei premi settimanali per complessivi 207 milioni mediante nove sorteggi da effettuarsi tra gli acquirenti dei biglietti;

Considerato che occorre disciplinare con regolamento l'assegnazione dei premi suddetti;

Decreta:

È approvato l'unito regolamento alle modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Monza 1987.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1987

Il Ministro: VISENTINI

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SETTIMANALI DELLA LOTTERIA DI MONZA 1987

Fra gli acquirenti dei biglietti della lotteria di Monza 1987, che invieranno alla Società concessionaria per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali il tagliando annesso al biglietto della lotteria applicato sulle apposite cartoline di distribuzione, saranno estratti a sorte premi per un importo di L. 207.000.000, come dal seguente regolamento:

Art. 1.

Le cartoline che perverranno alla predetta Società entro i termini stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento, verranno numerate progressivamente e parteciperanno ad estrazioni a sorte settimanali, secondo il calendario allegato, dei seguenti quattro premi:

primo premio	L. 10.000.000
secondo premio	» 6.000.000
terzo premio	» 4.000.000
quarto premio	» 3.000.000

È facoltà dell'amministrazione di variare le date di cui al sopracitato calendario.

Saranno ammesse all'estrazione solo le cartoline spedite a mezzo posta.

Ogni cartolina parteciperà a tutte le estrazioni successive alla data in cui sarà pervenuta.

Art. 2.

Per l'assegnazione dei quattro premi si procederà nel modo seguente:

In tanti contenitori quante sono le cifre costituenti il numero d'ordine attribuito all'ultima cartolina pervenuta, nei termini stabiliti,

saranno immessi dieci quadratini contrassegnati con i numeri dallo zero al nove, salvo che nel primo contenitore nel quale saranno invece immessi solo i quadratini con i numeri compresi dallo zero al numero corrispondente alla prima cifra del numero dell'ultima cartolina.

Quando le cartoline pervenute superano il numero 999.999, nel primo contenitore saranno immesse oltre alla cifra dallo zero al nove, anche le cifre abbinate delle unità di milioni e delle centinaia di migliaia che compongono le prime due cifre della numerazione dopo 999.999. Si procederà quindi all'estrazione di un quadratino di ciascun contenitore; con i numeri contenuti nei quadratini si verrà a formare nell'ordine il numero della cartolina vincente.

Detta operazione verrà ripetuta fino all'assegnazione di tutti i premi in palio.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva di tagliando, delle generalità ed indirizzo del mittente o una cartolina in cui le prescritte indicazioni del mittente siano insufficienti ad identificare il mittente medesimo, ovvero nel caso in cui dovesse ripetere il numero di una cartolina già estratta nello stesso o in precedenti sorteggi, l'operazione verrà considerata nulla.

Verrà considerata nulla, altresì, l'estrazione di una cartolina priva di annullo dell'ufficio postale.

Art. 3.

Le estrazioni si svolgeranno a Roma presso la sede della Società concessionaria in forma pubblica alla presenza di una commissione costituita da due rappresentanti del Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, di cui uno con funzione di segretario, e da un rappresentante della Società concessionaria dell'incarico per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali.

Art. 4.

I nomi dei vincitori verranno resi noti ogni giovedì successivo all'estrazione con un particolare comunicato radiofonico e con l'emissione di appositi bollettini.

Art. 5.

Il pagamento dei premi sarà effettuato dalla Direzione generale per le entrate speciali, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante assegni di c/c postale all'indirizzo indicato.

Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 6.

Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali - Roma (Eur), entro quindici giorni dalla data della comunicazione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 7.

Le cartoline partecipanti al concorso dei premi settimanali saranno inviate al macero a cura del concessionario, non prima di venti giorni dall'ultima estrazione dei premi, previa apposita autorizzazione ministeriale.

CALENDARIO DELLE ESTRAZIONI DEI PREMI SETTIMANALI

Termine utile arrivo cartoline	Estrazione
Ore 9 del 27 aprile 1987	27 aprile 1987
Ore 9 del 4 maggio 1987	4 maggio 1987
Ore 9 dell'11 maggio 1987	11 maggio 1987
Ore 9 del 18 maggio 1987	18 maggio 1987
Ore 9 del 25 maggio 1987	25 maggio 1987
Ore 9 del 1° giugno 1987	1° giugno 1987
Ore 9 dell'8 giugno 1987	8 giugno 1987
Ore 9 del 15 giugno 1987	15 giugno 1987
Ore 9 del 22 giugno 1987	22 giugno 1987

87A3695

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 18 marzo 1987.

Sostituzione dei modelli *A*, *B*, *F* e *G* allegati al decreto ministeriale 5 maggio 1986 concernente le modalità per il rilascio delle licenze per la pesca marittima.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, ed in particolare l'art. 4 ove viene stabilito che il Ministro della marina mercantile approva il modello di licenza di pesca, su conforme parere del Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 27 giugno 1986, concernente le modalità per il rilascio delle licenze per la pesca marittima;

Considerata la necessità di: *a*) modificare il modello delle licenze di pesca di cui agli allegati *A* e *B* del citato decreto ministeriale 5 maggio 1986; *b*) modificare il modello di autorizzazione alla pesca di novellame da allevamento e di autorizzazione alla pesca di novellame per consumo di cui agli allegati *F* e *G* del citato decreto ministeriale 5 maggio 1986;

Sentiti la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato nazionale per la gestione e conservazione delle risorse biologiche del mare, che nella riunione del 17 marzo 1987 hanno espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i modelli di licenza di pesca conformi agli allegati *A* e *B*, ed i modelli di autorizzazione alla pesca di novellame da allevamento e di autorizzazione alla pesca di novellame per il consumo conformi agli allegati *C* e *D*, che sostituiscono i modelli *A*, *B*, *F* e *G* allegati al citato decreto ministeriale 5 maggio 1986.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1987

Il Ministro: DEGAN

ALLEGATO *A*

MODULARIO *Marina Mercantile n. 71*

Mod. 100 (Centrale)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA

LICENZA DI PESCA

(art. 4 Legge 17 febbraio 1982, n. 41)

MODULARIO
Marina Mercantile n. 71

Mod. 100 (Centrale)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA

LICENZA DI PESCA

(art. 4 Legge 17 febbraio 1982, n. 41)

N.

La presente licenza sostituisce la N. rilasciata il

SI AUTORIZZA

Ditta

Comune sede — Prov.

Via o Piazza

R.I.P. Capitaneria di Porto — Numero R.I.P.

AD ESERCITARE LA PESCA

Specie per le quali è autorizzata la cattura

Compartimenti marittimi

NAVE AUTORIZZATA

Denominazione

Dati iscrizione

PROPRIETÀ

CARATTERISTICHE NAVE

T.s.l. — T.s.n.

Lunghezza fuori tutto — Lunghezza fra le perpendicolari — Capacità stiva

APPARATO MOTORE (E = entrobordo; F = fuoribordo)

E F — Tipo — HP

E F — Tipo — HP

ATTREZZI PESCA

SISTEMI REFRIGERAZIONE

APPARATI CONGELAZIONE

TABELLA ARMAMENTO

VALIDITÀ

La presente licenza ha validità di quattro anni a partire dal

Marca da bollo

IL DIRETTORE GENERALE

Pagamento tassa concessione governativa

numero bollettino c/c postale — data — ufficio postale

ALLEGATO *B*

MODULARIO
Marina Mercantile n. 75

Mod. 104 (Centrale)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA

LICENZA DI PESCA SPORTIVA

(art. 4 Legge 17 febbraio 1982, n. 41)
(artt. da 137 a 144 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 come modificati dal D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219)

MODULARIO
Marina Mercantile n. 75

Mod. 104 (Centrale)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA

LICENZA DI PESCA SPORTIVA

(art. 4 Legge 17 febbraio 1982, n. 41)
(artt. da 137 a 144 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 come modificati dal D.P.R. 18 marzo 1983, n. 219)

N. ____________

La presente licenza sostituisce la N. ____ rilasciata il ____

SI AUTORIZZA

Cognome e Nome ____________

Data di nascita ____ Comune di nascita ____ Prov. ____

Comune di residenza ____ Prov. ____

Via o Piazza ____________

AD ESERCITARE LA PESCA SPORTIVA IN MARE
alle condizioni e nei limiti delle norme vigenti con i seguenti attrezzi:

____

____

La validità della presente licenza è di quattro anni a partire dal ____

Marca da bollo

IL DIRETTORE GENERALE

____
(timbro e firma)

Pagamento concessione governativa

n. bollettino c/c postale ____ data ____ ufficio postale ____

MODULARIO
Marina Mercantile n. 72

Mod. 101 (Centrale)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA

LICENZA PER IMPIANTI DI PESCA
(art. 4 Legge 17 febbraio 1982, n. 41)

N.

La presente licenza sostituisce
la N. rilasciata
il

SI AUTORIZZA

Ditta

Comune sede — Prov

Via o Piazza

R.I.P. Capitaneria di Porto — Numero R.I.P.

ad esercitare (1)

delle seguenti specie

l'impianto è situato nel Compartimento di — ed ha le seguenti caratteristiche (2)

(1) la cattura di specie migratorie, piscicoltura, molluschicoltura, ostricoltura, sfruttamento di banchi sottomarini.
(2) apprestamenti fissi, mobili, temporanei, permanenti, area occupata

La validità della presente licenza è di quattro anni a partire dal

Marca da bollo

IL DIRETTORE GENERALE

(timbro e firma)

Pagamento concessione governativa

n. bollettino c/c postale — data — ufficio postale

MODULARIO
Marina Mercantile n. 72

Mod. 101 (Centrale)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA

LICENZA
PER IMPIANTI DI PESCA

(art. 4 Legge 17 febbraio 1982, n. 41)

ALLEGATO C

MODULARIO
Marina Mercantile n. 73

Mod. 102 (Centrale)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA

AUTORIZZAZIONE PER LA PESCA DEL NOVELLAME DI ALLEVAMENTO

VALIDA ANCHE PER IL COMMERCIO ED IL TRASPORTO

ESCLUSI I PERIODI:

.... PER IL NOVELLAME DI PESCE
.... PER IL NOVELLAME DI ANGUILLA (CECA)
.... PER IL NOVELLAME DI MITILI (COZZE)

MODULARIO
Marina Mercantile n. 73

Mod. 102 (Centrale)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA

AUTORIZZAZIONE N. [ ]

SI AUTORIZZA

Ditta [ ]

Comune sede [ ] Prov. [ ]

Via o Piazza [ ]

R.I.P. Capitaneria di Porto [ ] titolare di: (1) [ ] rilasciata il [ ]

ad esercitare la pesca nelle acque dei Compartimenti di:

1 .... 4 .... 7 ....
2 .... 5 .... 8 ....
3 .... 6 .... 9 ....

per la cattura delle seguenti specie: (2)

.000	.000	.000
mugilidi	spigole	orate
.000	.000	q.li
ceche	altre	mitili

la conservazione ed il trasporto del novellame verrà eseguito con: (3)

Data del rilascio [ ]

IL MINISTRO

(1) licenza di pesca n. ..., e/o licenza per impianti di pesca n. ...,
(2) specificare la destinazione (allevamento, ripopolamento);
(3) indicare i mezzi per la conservazione ed il trasporto del novellame.

MODULARIO
Marina Mercantile n. 74

Mod. 103 (Centrale)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA

AUTORIZZAZIONE PER LA PESCA DEL NOVELLAME PER CONSUMO E DEL ROSSETTO

VALIDA ANCHE PER LA DETENZIONE, IL COMMERCIO ED IL TRASPORTO

ALLEGATO *D*

MODULARIO
Marina Mercantile n. 74

Mod. 103 (Centrale)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA

AUTORIZZAZIONE PER LA PESCA DEL NOVELLAME PER CONSUMO

N. ____________

SI AUTORIZZA

____
Ditta

____________ ______
Comune sede Prov.

____
Via o Piazza

____________ ______
R.I.P. Capitaneria di Porto Numero R.I.P.

licenza di pesca n. .... **rilasciata il:** ....

per la nave ....

ad esercitare nel periodo dal .... **al** ....

____
nelle acque del o dei Compartimenti di

la pesca del novellame di sarda-alice (bianchetto) e del rossetto.

____
Data del rilascio

IL MINISTRO

86A3511

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti le rateazioni di imposte dirette erariali dovute da alcune società

Con decreto ministeriale 10 aprile 1987 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 20.660.000, dovuto dalla ditta Cammelli Rolando, in Barberino di Mugello (Firenze), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1987 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Firenze è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1987 la riscossione del carico tributario di L 1.284.585.000 dovuto dalla S.p.a. «Genoa 1983», con sede in Genova, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Genova nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1987 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 42.615.200, dovuto dalla ditta Mereu Felice, con sede in Guspini (Cagliari), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1987 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Cagliari è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1987 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 105.260.800, dovuto dalla società cooperativa r.l. Ceramica industriale, con sede in Laveno Mombello (Varese), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1987 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Varese è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1987 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 256.206.000, dovuto dalla ditta Messere Pietro, con sede in Napoli, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1987 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 14 aprile 1987 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 151.333.600, dovuto dalla S.r.l. Carli, con sede in Piobbico (Pesaro), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1987 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Pesaro è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 2 aprile 1987 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 21.243.000, dovuto dalla ditta Bartoli Anna, in S. Maria a Monte (Pisa), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1987 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Pisa è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 10 aprile 1987 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 212.877.376, dovuto dalla S.p.a. Associazione Calcio Treviso, in Treviso, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1987 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Treviso è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

87A3672

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C.479.XV.J del 26 marzo scorso, l'artificio pirotecnico denominato: Fiore Sonoro (d. o. Reporting Flower) fabbricato nella Repubblica popolare cinese è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

87A3450

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª pubblicazione) Elenco n. 6

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa al titolo di debito pubblico presentato per operazione:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 74 mod. 241 debito pubblico. — Data: 16 giugno 1986. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Napoli. — Intestazione: Monte Francesco, nato a Forio il 1° agosto 1943. — Titoli del debito pubblico: al portatore 9. — Capitale: L. 425.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione; senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

87A2868

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 11257 del 2 marzo 1987, l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare un contributo «una tantum» di L. 7.000.000 da parte dell'organizzazione squadre ciclistiche «Il Gabbiano» di Villa d'Almè (Bergamo) a favore del centro di studi biochimici sul Morbo di Cooley, per ricerche di fisiologia dell'attività motoria eseguite presso il centro stesso dell'Università degli studi di Ferrara.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 18288 del 2 marzo 1987, l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 3.500.000 da parte della Dutral - Gruppo Montedison di Ferrara a favore del dipartimento di chimica per la realizzazione di uno stampato per promuovere l'interesse degli studenti verso la chimica e per favorire l'incremento delle iscrizioni al corso di laurea in chimica.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 18287 del 2 marzo 1987, l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione del contributo «una tantum» di L. 5.000.000 da parte della società sportiva gelati Sammontana - Bianchi S.r.l. di Treviglio (Bergamo) a favore della cattedra di biochimica applicata dell'Università degli studi di Ferrara per ricerche di biochimica e fisiologia dell'attività motoria eseguita dalla cattedra stessa.

87A3642

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di specialità medicinali

Con decreto ministeriale n. 133/S in data 8 aprile 1987 è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione ed al commercio delle preparazioni «con estratto epatico» sciroppo ed iniettabile per via intramuscolare (flacone sciroppo ml 100 e ml 170, 3 fiale ml 2 e flaconcino a tappo perforabile ml 12 - codici numeri 004483044, 004483057, 004483069 e 004483071) della specialità medicinale Cytamen, registrata a nome della Glaxo S.p.a. - codice fiscale 00212840235, con sede e domicilio fiscale in Verona, via Fleming n. 2.

Con decreto ministeriale n. 134/S in data 8 aprile 1987 è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Rossodyn Ferro (5 e 10 fiale liof. + 5 e 10 fiale solv., 20 capsule, flacone ml 100 e ml 200 di sciroppo - codici numeri 018321012, 018321024, 018321036, 018321048 e 018321051) registrata a nome della ISF S.p.a. - codice fiscale 00776670150, con sede e domicilio fiscale in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci, 1.

Con decreto ministeriale n. 135/S in data 8 aprile 1987 è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Biocomplex Vis (flacone g 125 sciroppo e 6 fiale ml 2 I.M. tipo forte - codici numeri 012776011 e 012776023) registrata a nome della Vis farmaceutici - Istituto scientifico delle Venezie S.p.a - codice fiscale 00208120287, con sede e domicilio fiscale in Padova, viale dell'Industria n. 54/56.

Con decreto ministeriale n. 136/S in data 8 aprile 1987 è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione ed al commercio del prodotto per veterinario denominato Bio Colera vaccino concentrato emulsionato del colera aviare (flaconi ml 250 × 500 dosi e ml 500 × 1000 dosi) registrato, al n. 24675, a nome della Bioteke S.r.l. - codice fiscale 04598310151, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Turati n. 29.

Si richiama all'attenzione delle aziende produttrici, dei distributori e dei farmacisti che le specialità sopraelencate devono essere subito ritirate dal commercio e, con effetto immediato, non possono più essere oggetto di vendita.

87A3556

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Quattordicesima estrazione delle cartelle 7% di cui al decreto ministeriale 4 ottobre 1973

Si notifica che alle ore 9 del giorno 18 maggio 1987 avranno luogo, in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla quattordicesima estrazione delle cartelle 7% di credito comunale e provinciale emesse ai sensi dei decreti ministeriali 4 ottobre 1973 e 28 febbraio 1974, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 13 ottobre 1973 e n. 77 del 22 marzo 1974.

Saranno sorteggiate n. 62 cartelle di serie A per il capitale nominale complessivo di L. 62.000.000.000 e n. 125 titoli di serie B per il capitale nominale complessivo di L. 16.183.000.000, così ripartiti:

n. 26	titoli cinquecentupli - capitale nominale	L.	13.000.000.000
n. 18	titoli centupli - capitale nominale. . . .	»	1.800.000.000
n. 21	titoli cinquantupli - capitale nominale .	»	1.050.000.000
n. 21	titoli decupli - capitale nominale	»	210.000.000
n. 21	titoli quintupli - capitale nominale . . .	»	105.000.000
n. 18	titoli unitari - capitale nominale	»	18.000.000
n. 125		L.	16.183.000.000

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A3696

Tredicesima estrazione delle cartelle 9% di cui al decreto ministeriale 16 luglio 1974

Si notifica che alle ore 9 del giorno 22 maggio 1987 avranno inizio, in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla tredicesima estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale emesse ai sensi del decreto ministeriale 16 luglio 1974.

Saranno sorteggiate n. 14 cartelle da lire un miliardo ciascuna, per il valore complessivo di L. 14.000.000.000.

I numeri sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A3697

Tredicesima estrazione di cartelle 9% di cui al decreto ministeriale 14 novembre 1974

Si notifica che alle ore 9 del giorno 25 maggio 1987 avranno inizio, in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, le operazioni relative alla tredicesima estrazione delle cartelle 9% di credito comunale e provinciale emesse ai sensi del decreto ministeriale 14 novembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 3 dicembre 1974.

Saranno sorteggiate n. 17 cartelle da lire un miliardo ciascuna, per il valore complessivo di L. 17.000.000.000.

I numeri sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A3698

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Contratti di formazione e lavoro di cui alla legge 11 aprile 1986, n. 113

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha approvato il progetto straordinario, predisposto dall'Ente ferrovie dello Stato, per il reclutamento di giovani disoccupati da assumere con contratto di formazione e lavoro per i posti appresso specificati:

PROFILI PROFESSIONALI

Compartimento, Regione	Macchinista	Operaio qualificato (*)	Capo tecnico	Conduttore	Capo stazione	Capo gestione (*)	Segretario informatica
Torino:							
Piemonte	81	70	8	22	14	5	19
Valle d'Aosta	1		—	—	—	—	—
Milano: Lombardia	81	124	20	50	54	46	29
Verona:							
Trento	9	8	1	2	1	1	1
Veneto	33	31	4	6	7	4	3
Venezia: Veneto	15	15	3	9	6	8	16
Trieste: Friuli	21	13	10	4	10	8	6
Genova: Liguria	73	20	10	20	15	10	8
Bologna: Emilia-Romagna	48	41	5	10	35	8	14
Firenze: Toscana	29	23	9	10	11	5	13
Ancona:							
Umbria	33	17	6	10	10	5	5
Marche	32	17	6	9	10	4	4
Abruzzo	12	16	3	5	6	5	2
Roma:							
Lazio	25	34	7	10	13	11	4
Abruzzo	12	17	4	5	7	6	2
Napoli:							
Molise	3	2	2	1	1	1	2
Campania	54	55	21	29	10	14	21
Bari:							
Puglia	39	40	9	14	15	8	13
Basilicata	7	7	1	2	3	1	3
Reggio Calabria: Calabria	68	27	4	16	13	4	8
Palermo: Sicilia	88	40	5	25	23	17	17
Cagliari: Sardegna	19	13	3	7	2	6	11

(*) Per tali profili i posti sono ripartiti per ramo o specializzazione secondo i contenuti specifici dei relativi comunicati.

Modalità di partecipazione

La domanda di partecipazione può essere presentata solo per il compartimento dell'Ente ferrovie dello Stato indicato nello schema sopra riportato, in corrispondenza della regione o della provincia autonoma nella cui circoscrizione territoriale è compreso l'ufficio di collocamento in cui è iscritto l'interessato.

Tuttavia, per ragioni inerenti all'organizzazione territoriale dell'Ente ferrovie dello Stato, i candidati iscritti nelle liste di collocamento comprese nella regione Veneto possono presentare, in alternativa, domanda o per il compartimento di Venezia o per il compartimento di Verona, mentre quelli iscritti nelle liste di collocamento comprese nella regione Abruzzo possono presentare, in alternativa, domanda o per il compartimento di Ancona o per il compartimento di Roma.

Possono partecipare i cittadini italiani, di ambo i sessi, che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti e titoli:

1) età (abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano ancora compiuto il ventinovesimo);

2) titolo di studio: secondo quanto specificato nei relativi comunicati, conseguito con valutazione non inferiore a 48/60 nei casi in cui è previsto il diploma di istruzione di secondo grado; nei casi in cui è prevista la licenza media giudizio non inferiore a distinto.

Per il profilo di conduttore occorre essere in possesso anche dell'attestato di conoscenza di lingua straniera rilasciato da istituto linguistico specializzato da allegare alla domanda;

3) iscrizione nella prima o seconda classe delle liste di collocamento di cui all'art. 10, secondo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e permanenza di iscrizione nelle liste suddette di almeno dodici mesi alla data della stipula del contratto.

Per il profilo di operaio qualificato nell'iscrizione alle liste di collocamento deve essere specificata una delle seguenti professioni tipo:

13.07 - meccanico;
13.09 - meccanico montatore;
13.10 - motorista;
13.03 - laminatore;
13.07 - meccanico;
09.10 - tappezziere;
10.02 - falegname;
17.01 - centralista;
17.02 - installatore-riparatore;
17.03 - elettrotecnico;
16.04 - armatore ferroviario;

4) requisiti fisici, psichici ed attitudinali nonché quelli specifici previsti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale richiesto, vigenti all'atto della visita medica di accertamento.

Presentazione della domanda

La domanda deve essere redatta su carta libera, conformemente al modello allegato nei relativi comunicati e deve essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre trenta giorni da quello dell'avviso del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Alle domande vanno allegati i seguenti documenti in carta libera (ovvero in bollo se richiesto dall'ufficio concedente):

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;
2) copia autenticata del titolo di studio posseduto con la votazione o il giudizio riportato;
3) attestato di conoscenza di lingua straniera (solo profilo conduttore);
4) copia autentica delle due facciate dell'«attestato di iscrizione all'ufficio di collocamento»: Mod. C/1;
5) stato di famiglia;
6) atto notorio comprovante, ai fini dell'attribuzione di punteggio aggiuntivo, la mancanza di reddito del nucleo familiare, ossia del candidato o, se coniugato, anche del coniuge e dei figli, purché tutti conviventi.

La mancanza anche di uno solo dei documenti di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) comporterà l'esclusione dalla selezione per l'ammissione al corso di formazione e lavoro.

Nella stessa domanda il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ....
(per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);
di non aver procedimenti penali in corso, né di aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali o le misure di prevenzione riportate, specificando le date e le autorità che hanno emesso le relative sentenze);
di aver soddisfatto gli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso ....
(in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, ecc.).

La domanda dovrà essere firmata dall'interessato

Formulazione graduatoria

La graduatoria dei candidati verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

1) data di iscrizione nelle liste di collocamento: punti 0,50 nel caso si posseggano dodici mesi di iscrizione al momento della data di scadenza dei trenta giorni utili per la presentazione della domanda; punti 0,50 per ogni semestre ulteriore, maturato, comunque, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione;

2) nucleo familiare senza reddito: 2 punti per il candidato + 0,50 per il coniuge e punti 1 per ogni figlio, purché conviventi e tutti senza reddito. Il reddito da prendere a riferimento è quello relativo all'ultima dichiarazione (1986 per i redditi 1985);

3) per il titolo di studio precedentemente menzionato:

se trattasi di diploma di istruzione di secondo grado: 1 punto per ogni voto oltre il minimo richiesto di 48/60, fino ad un massimo di 12 punti per il punteggio di 60/60;
se trattasi di licenza di scuola media: 2 punti per il giudizio di ottimo.

A parità di punteggio complessivo la precedenza sarà stabilita sulla base dell'età.

Accertamenti sanitari

I candidati utilmente collocati nella graduatoria verranno sottoposti, a cura dei sanitari dell'Ente, a visita medica e ad esame psico attitudinale, per accertare che gli interessati abbiano l'idoneità fisica, generica e specifica e psicoattitudinale, per l'espletamento delle mansioni di destinazione, oltre ai requisiti speciali previsti dal regolamento concernente i criteri di accertamento dell'idoneità fisica approvato con delibera del consiglio di amministrazione n. 273 del 16 luglio 1986.

Coloro che saranno dichiarati inidonei o che non si saranno presentati alla prescritta visita medica verranno esclusi dal corso di formazione e lavoro.

A coloro che non verranno ammessi, subentreranno, in ordine stretto, altrettanti candidati che li seguono in graduatoria, fino al completamento dei posti.

Ammissione ai corsi di formazione e lavoro

Gli aspiranti collocati in posizione utile nelle rispettive graduatorie saranno ammessi ai corsi di formazione che avranno una durata di ventiquattro mesi con titolo allo stipendio tabellare della categoria inferiore a quella nella quale è inserito il personale ferroviario del corrispondente profilo in applicazione delle norme in vigore all'atto della stipulazione del contratto stesso ed in base alle successive modifiche contrattuali.

L'ammissione al corso di formazione e lavoro avverrà per i posti disponibili in impianti compresi nella giurisdizione territoriale del compartimento in cui verranno assunti i giovani per i quali l'ufficio di collocamento competente avrà accertato, al momento del rilascio del nulla osta all'assunzione, la permanenza dell'iscrizione nelle liste di almeno dodici mesi.

Gli stessi dovranno, all'atto della convocazione, presentare inoltre i seguenti documenti (di data non anteriore a tre mesi da quella della convocazione stessa):

certificato di cittadinanza italiana;
certificato di godimento dei diritti politici;
certificato generale del casellario giudiziale;
certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla procura della Repubblica;
certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla pretura;
documento attestante la posizione rispetto all'obbligo del servizio militare;

certificato di disoccupazione (Mod. C/15) rilasciato dalla sezione comunale dell'ufficio del lavoro nelle cui liste trovasi iscritto l'interessato;

certificato di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue.

Gli aspiranti che non si saranno presentati nella sede compartimentale ferroviaria entro dieci giorni dalla data fissata nella lettera di convocazione o che non risulteranno in regola con l'ulteriore documentazione prodotta, decadranno dall'ammissione al corso di formazione e lavoro, con subentro di altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria, fino al completamento dei posti.

Non si procederà, altresì, alla stipula del contratto qualora l'ufficio di collocamento competente non abbia concesso il nulla osta all'assunzione per mancanza del requisito della durata minima di almeno dodici mesi di permanenza dell'iscrizione nelle liste di collocamento, come previsto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, lettera *a)*, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 23 giugno 1986.

Allo scadere del termine del contratto di formazione e lavoro, l'Ente attesterà l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore, dandone comunicazione sia all'ufficio di collocamento territorialmente competente che all'interessato il quale verrà immatricolato con decorrenza retroattiva coincidente con la data di inizio del corso.

La retroattività di immatricolazione non sarà utile ai fini economici.

Gli interessati, per conoscere in dettaglio modalità di partecipazione e compilazione domande, possono rivolgersi agli uffici personale compartimentali ferrovie dello Stato, alle stazioni ferroviarie e alla Direzione generale dell'Ente ferrovie dello Stato - Servizio personale.

Roma, addì 9 aprile 1987

Il direttore generale: COLETTI

87A3225

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Nomina del commissario liquidatore della società «Cooperativa edilizia Rinascita di Gemona - Società cooperativa a r.l.», in Gemona del Friuli.

Con deliberazione n. 1406 del 27 marzo 1987, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della società «Cooperativa edilizia Rinascita di Gemona - Società cooperativa a r.l.», con sede in Gemona del Friuli (Udine) ed ha nominato commissario governativo, per la durata di un anno, il rag. Felice Colonna, con studio in Udine, via Morpurgo n. 34.

87A3561

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nei comuni catastali di Baselga di Pinè e Chienis

Con deliberazione n. 1599 di data 6 marzo 1987 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella edificale 1303 e particelle fondiarie 823/2 e 823/3 in comune catastale di Baselga di Pinè dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione n. 1600 di data 6 marzo 1987 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella edificale 306 del comune catastale di Chienis dal demanio al patrimonio provinciale.

87A3036

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte di cinque concorsi circoscrizionali a complessivi quaranta posti per la nomina ad impiegato della quarta qualifica funzionale nel ruolo delle direzioni provinciali del Tesoro.

Le prove scritte dei cinque concorsi, per esami, a complessivi quaranta posti per la nomina ad impiegato della quarta qualifica funzionale nel ruolo delle direzioni provinciali del Tesoro, indetti con decreto ministeriale 20 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 20 novembre 1986, avranno luogo, con inizio alle ore 8, secondo il seguente calendario:

1) Concorso a cinque posti per gli uffici periferici del Tesoro aventi sede nella regione Marche:

nel giorno 29 maggio 1987 presso l'Università degli studi di Ancona:

facoltà di medicina e chirurgia, via Ranieri, Ancona, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L;

facoltà di ingegneria, via Brecce Bianche, Ancona, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z;

nel giorno 30 maggio 1987 presso l'Università degli studi di Ancona - facoltà di ingegneria, via Brecce Bianche, Ancona, per tutti i candidati presenti alla prima prova scritta.

Non è previsto servizio di ristoro.

2) Concorso a cinque posti per gli uffici periferici del Tesoro aventi sede nella regione Toscana:

nei giorni 11 e 12 giugno 1987 presso il C.I.R. - Centro internazionale Roma - Rome Ergife Hotel Palace, via Aurelia, 619 (largo Mossa) in Roma.

3) Concorso a cinque posti per gli uffici periferici del Tesoro aventi sede nella regione Lombardia:

nei giorni 24 e 25 giugno 1987 presso l'Università degli studi di Brescia, facoltà di medicina, via Val Sabbina, 19, Brescia.

Non è previsto servizio di ristoro.

4) Concorso a cinque posti per gli uffici periferici del Tesoro aventi sede nelle regioni Veneto e Trentino-Alto Adige (esclusa la provincia di Bolzano):

nei giorni 24 e 25 giugno 1987 presso l'Università degli studi di Brescia, facoltà di medicina, via Val Sabbina, 19, Brescia.

Non è previsto servizio di ristoro.

5) Concorso a venti posti per gli uffici dipendenti dalla direzione generale dei servizi periferici aventi sede nella regione Lazio:

il diario delle prove scritte non è stato ancora fissato per il rilevante numero di domande pervenute.

Ulteriore informazioni verranno comunicate tramite pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 agosto 1987.

I candidati dei citati concorsi, ai quali non è stata notificata l'esclusione, sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti previsti dal bando.

87A3685

UNIVERSITÀ DI ROMA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami e titoli, a venticinque posti di infermiere diplomato presso i servizi generali della facoltà di medicina e chirurgia.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 5-6 del 31 gennaio-7 febbraio 1985, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 4 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1983, registro n. 5, foglio n. 356, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, a venticinque posti di infermiere diplomato presso i servizi generali della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

87A3338

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami e titoli, a ventotto posti di infermiere generico assegnati alla facoltà di medicina e chirurgia.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 5-6 del 31 gennaio-7 febbraio 1985, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 26 gennaio 1983, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1983, registro n. 8, foglio n. 276, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, a ventotto posti di infermiere generico in prova assegnati alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

87A3339

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami e titoli, a centosessantacinque posti di infermiere generico presso i servizi generali della facoltà di medicina e chirurgia.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 5-6 del 31 gennaio-7 febbraio 1985, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 2 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1983, registro n. 8, foglio n. 227, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per esami e titoli, a centosessantacinque posti di infermiere generico presso i servizi generali della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

87A3340

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli, a ventitre posti di portantino, tra gli appartenenti alle categorie riservatarie di cui alla legge n. 482/68, presso i servizi generali della facoltà di medicina e chirurgia.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 5-6 del 31 gennaio-7 febbraio 1985, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto rettorale 25 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1983, registro n. 13, foglio n. 277, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per titoli, a ventitre posti di portantino in prova, tra gli appartenenti alle categorie riservatarie di cui alla legge n. 482/68, presso i servizi generali della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma, e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso predetto.

87A3341

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA - POTENZA

Diari delle prove di esame di consorsi pubblici a posti di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università della Basilicata - Potenza, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 32, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 1986, si svolgeranno presso l'Università della Basilicata - facoltà di lettere e filosofia - via R. Acerenza n. 9 - sala III - Potenza, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 19 maggio 1987, ore 9;

seconda prova: 20 maggio 1987, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università della Basilicata - Potenza, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 137, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 giugno 1984, si svolgeranno presso l'Università della Basilicata - via Nazario Sauro n. 85 - Potenza, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 8 giugno 1987, ore 11;

seconda prova: 9 giugno 1987, ore 9.

87A3594

REGIONE MARCHE

Concorso ad un posto di assistente medico di anestesia e rianimazione - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 16.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di anestesia e rianimazione - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 16.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 40 del 13 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Civitanova Marche (Macerata).

87A3624

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad un posto di operatore tecnico - cucina e mensa presso l'unità sanitaria locale n. 52

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico - cucina e mensa, presso l'unità sanitaria locale n. 52.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 14 dell'8 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Galliate (Novara).

87A3623

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.